

PARTE PRIMA
IL PROCESSO DI ESECUZIONE

CAPITOLO PRIMO

IL PROCESSO DI ESECUZIONE E IL TITOLO ESECUTIVO

SOMMARIO: 1. Generalità. – 2. I caratteri fondamentali del processo di esecuzione. – 3. I presupposti del processo di esecuzione. Titolo esecutivo e diritto certo, liquido ed esigibile. – 4. Il titolo esecutivo sostanziale. – 5. La spedizione in forma esecutiva e il titolo documentale. – 6. La successione nel titolo esecutivo. – 7. La notifica del titolo esecutivo e del precetto. – 8. Il giudice dell'esecuzione. – 9. Le parti nel processo esecutivo. Il principio del contraddittorio. Comunicazioni e notificazioni. – 10. Il fascicolo dell'esecuzione.

1. *Generalità*

Il processo di cognizione (del quale si occupa il Libro II del codice di procedura civile e la cui trattazione abbiamo svolto nel vol. II della presente opera), non sempre come si è visto, riesce a realizzare la tutela delle situazioni giuridiche sostanziali dei soggetti che ad esso fanno ricorso. Bisogna infatti ricordare la triplice natura dei provvedimenti a cui esso perviene, a ciascuno dei quali corrisponde un particolare tipo di azione, che come abbiamo detto a suo tempo, può essere di accertamento, costitutiva o di condanna (v. vol. I, cap. III, par. 5).

*Processo
esecutivo*

Nelle prime due ipotesi, quella cioè dei provvedimenti di *accertamento* (volti ad accertare l'esistenza o l'inesistenza di una certa situazione giuridica) e quella dei provvedimenti *costitutivi* (volti a costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico), il processo di cognizione è perfettamente autosufficiente a realizzare la tutela dell'istante. Ad esempio, nel caso della dichiarazione giudiziale di maternità o paternità (art. 269 c.c.), che costituisce il tipico esempio di provvedimento di accertamento, la sentenza che dichiara l'attore figlio di Tizio o di Caia realizza automaticamente l'interesse dell'agente, giacché per il semplice effetto della sentenza sorgono a suo favore i diritti connessi con lo stato di figlio (diritto agli alimenti *ex* art. 433 c.c., diritto alla successione legittima *ex* art. 565 ss. c.c., ecc.). Analogamente avviene per i provvedi-

menti costitutivi, come nel caso della creazione della servitù di passaggio coattivo *ex art.* 1051 c.c. Anche qui la sentenza è di per sé idonea a realizzare appieno la tutela dell'istante, poiché il diritto di servitù è costituito per effetto della sola sua pronunzia, senza bisogno di altro.

*Provvedimenti
di condanna*

Situazione completamente diversa si ha invece nel caso dei provvedimenti di *condanna*, indipendentemente da quello che ne possa essere l'oggetto e cioè un obbligo di pagare, di dare o un *facere*. Se il giudice accoglie la domanda di Tizio creditore e condanna Caio al pagamento di quanto spetta al primo, può avvenire che quest'ultimo si adegui spontaneamente alla decisione, pagando quello che ha stabilito il giudice. Ed allora *nulla quaestio*. Ma può avvenire che il debitore condannato faccia orecchie da mercante e si rifiuti di versare quanto statuito in sentenza. Se la tutela accordata al creditore finisse qui, costui riceverebbe una ben magra consolazione giacché la sentenza non soddisfa affatto il suo diritto, dato che in concreto il denaro che egli doveva avere, di fatto non l'ha avuto. È pertanto necessario che l'ordinamento appresti i mezzi per la realizzazione coattiva del diritto di costui. Tale tutela si esercita, da un lato attraverso l'uso della forza da parte dello Stato (cioè, *manu militari* come si diceva una volta), dall'altro rispettando però tutta una serie di garanzie previste dalla legge, nel cui ambito quel potere di imperio deve esercitarsi (questo onde evitare una mera vessazione della parte obbligata).

Il procedimento che, attraverso questo complesso di garanzie, realizza coattivamente la posizione sostanziale riconosciuta nel provvedimento del giudice, prende il nome di *processo di esecuzione*, alla cui disciplina è dedicato il Libro terzo del codice di procedura civile.

Pur restando appurato che gli unici provvedimenti del giudice ai quali può fare seguito il processo di esecuzione (chiamato anche *processo esecutivo* o *esecuzione forzata*), sono esclusivamente i provvedimenti di *condanna* e non i provvedimenti di accertamento o costitutivi, non è tuttavia senza rilievo anticipare quanto sarà diffusamente detto in seguito e cioè che se normalmente il processo esecutivo trova il suo presupposto logico nel provvedimento di condanna, pure vi sono, come vedremo, delle ipotesi in cui ad esso può farsi ricorso anche *prescindendo dal processo di cognizione*. È il caso dei c.d. *titoli esecutivi stragiudiziali*, che sono *atti di diritto privato* ai quali l'ordinamento riconosce, per lo più in questione di un loro rigore formale (ad es. i titoli di credito), l'idoneità a consentire il ricorso al processo esecutivo, senza passare attraverso il processo di cognizione.

Il processo esecutivo è stato modificato in modo notevole dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, nella l. 14 maggio 2005, n. 80 e da leggi successive delle quali sarà dato conto nel corso della trattazione, l'ultima delle quali è costituita dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni nella l. 6 agosto 2015, n. 132.

2. I caratteri fondamentali del processo di esecuzione

Debbono intendersi qui richiamati alcuni punti fondamentali, sui quali ci siamo diffusamente intrattenuti nel vol. I, e che qui torniamo ad accennare.

a) Il processo di esecuzione può manifestarsi nelle due diverse forme dell'*espropriazione forzata* e dell'*esecuzione forzata in forma specifica*. Come dicemmo a suo tempo (v. vol. I, cap. I, parag. 11), la prima si impiega per ottenere l'attuazione coattiva delle sentenze di condanna al pagamento di una somma di denaro. Essa costituisce la forma più complessa di processo esecutivo, come è attestato dall'elevato numero di disposizioni che la riguardano, sia nel codice civile (artt. 2910-2929 c.c.), sia in quello di procedura (artt. 483-604 c.p.c.). L'esecuzione forzata in forma specifica, serve invece per la realizzazione coattiva degli obblighi di consegnare una cosa determinata, mobile o immobile (*esecuzione per consegna* o *rilascio*: a seconda se la cosa è mobile o immobile: artt. 2930 c.c. e 605-611 c.p.c.) o di un obbligo di fare o di non fare (*esecuzione di obblighi di fare e di non fare*: artt. 2931 e 2933 c.c. e 612-614 c.p.c.).

*Espropriazione
forzata ed
esecuzione
forzata in
forma specifica*

La differenza fondamentale fra il processo di espropriazione e l'esecuzione in forma specifica, consiste nel fatto che quest'ultima tende a *realizzare l'obbligo primario* (consegna di quella data cosa, mobile o immobile; realizzazione o distruzione di quella determinata opera), mentre l'espropriazione produce una soddisfazione solo per *equivalente*, nel senso che non realizza l'obbligazione primaria, ma appresta un complesso di meccanismi volto a fare conseguire all'avente diritto un risultato dello stesso tenore dell'obbligazione primaria, che può essere equivalente ad essa, ma può anche non esserlo. Ciò deriva dalla diversità del suo oggetto rispetto a quello dell'esecuzione in forma specifica, consistente nel fare conseguire all'avente diritto una somma di denaro corrispondente al suo credito. Il che si realizza, non prelevando il relativo importo dalle tasche del debitore (che può anche non averlo), ma assoggettando all'esecuzione i suoi beni, che vengono successivamente venduti ad opera degli organi dello Stato, per poi consegnare al creditore, o distribuire ai creditori, la parte corrispondente al loro credito. E si capisce subito che se il valore ricavato dalla vendita dei beni assoggettati non è sufficiente ad estinguere l'importo dovuto a questi ultimi, costoro potranno rimanere insoddisfatti in tutto o in parte.

b) Il secondo rilievo che bisogna tenere presente è che anche l'esecuzione forzata (tanto quella per espropriazione, quanto l'esecuzione in forma specifica), costituisce essa stessa un *processo*, differente per struttura e funzione da quello di cognizione, ma come questo avente pieno carattere *giurisdizionale*. Superate, come abbiamo detto, sono ormai quelle opinioni che volevano il processo esecutivo (o singole sue manifesta-

*Il processo
esecutivo è
espressione
della funzione
giurisdizionale*

zioni) escluso dalla giurisdizione. La natura giurisdizionale dell'esecuzione forzata è oggi un dato di fatto che nessuno mette più in dubbio, cosicché anche per essa debbono valere i principi del giusto processo previsti dall'art. 111 Cost. e segnatamente il rispetto del *principio del contraddittorio*, che pur attuandosi qui in forma diversa rispetto al processo di cognizione, è pur sempre presente anche nell'esecuzione forzata, come abbiamo già rilevato a suo tempo (v. vol. I, cap. IV, par. 9).

c) Il carattere giurisdizionale del processo esecutivo, impone anche in questa sede l'applicazione del principio di cui all'art. 2907 c.c. del *divieto della giurisdizione d'ufficio*, postulando analogamente al processo di cognizione la necessità dell'iniziativa di parte per dare ingresso alla tutela. Iniziativa di parte che si specifica anche qui nelle forme dell'*azione* e precisamente dell'*azione esecutiva*, della quale dobbiamo richiamare due caratteristiche fondamentali.

*Azione
esecutiva ...*

*... e sua
autonomia
rispetto l'azione
di cognizione*

La prima è che l'azione esecutiva non è una propaggine dell'azione di cognizione, ma fa capo ad un'iniziativa del tutto *autonoma*. La dimostrazione di ciò è offerta da due rilievi. *ca*) Il primo è costituito dal fatto che, come abbiamo ormai più volte accennato, è possibile iniziare un processo di esecuzione anche sulla base di titoli esecutivi stragiudiziali (art. 474, nn. 2 e 3), prescindendo cioè in questo caso dal processo di cognizione. In simili ipotesi un'azione di cognizione non v'è mai stata, per cui l'unica azione sussistente non può essere che quella esecutiva. *cb*) Il secondo rilievo riguarda gli stessi titoli esecutivi giudiziali e dimostra come anche per essi l'azione esecutiva sia del tutto distinta dall'azione di cognizione. La prova è data dall'art. 2953 c.c., che reca la rubrica degli «*effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi*» e che afferma che una volta intervenuta la sentenza di condanna passata in giudicato, il diritto alla tutela esecutiva si prescrive sempre in *dieci anni*, anche se il corrispondente diritto sostanziale aveva una prescrizione più breve. Ad es. il diritto al risarcimento del danno derivante da incidenti stradali si prescrive in due anni dalla data del fatto (art. 2947, secondo comma, c.c.). Tale durata riguarda la prescrizione dell'azione di cognizione, il che significa che se la parte non ricorre al giudice per fare accertare il suo diritto entro quel termine, questo si estingue. Una volta però che il giudizio è iniziato in termini e si perviene alla sentenza di condanna, il diritto del vincitore ad agire *in executivis* acquista una nuova prescrizione, che è di dieci anni ed è quindi diversa da quella dell'azione che stava alla base del processo di cognizione.

Ciò dimostra in sostanza che azione di cognizione ed azione esecutiva, sono figure diverse, che sorgono in un momento diverso e che hanno un diverso termine di prescrizione.

Titolo esecutivo

La seconda caratteristica dell'azione esecutiva è che, a differenza di quella di cognizione, essa presuppone per la sua esistenza, la presenza del *titolo esecutivo*. Anche su tale concetto ci siamo già espressi in pre-

cedenza (v. vol. I, cap. III, parag. 14), allorché abbiamo precisato che, mentre il processo di cognizione può essere posto in essere da chiunque anche se la sua pretesa è infondata (è sufficiente stilare un atto di citazione o un atto di ricorso e notificarli all'avversario per dare vita a tale tipo di processo), il processo esecutivo non può iniziare se l'istante non è in possesso di un documento che l'ordinamento qualifica come idoneo a rappresentare con sufficiente sicurezza (anche se non assoluta, come vedremo) la sussistenza del suo diritto. Tale documento che deve necessariamente rientrare nelle categorie espressamente previste dalla legge all'art. 474, è appunto il titolo esecutivo.

La necessità del titolo esecutivo per iniziare l'esecuzione forzata, si spiega in relazione agli effetti di essa che, a differenza di quelli del processo di cognizione, sono materialmente incisivi sul patrimonio dell'obbligato. Ne consegue che a tale tipo di processo può ricorrersi solo allorché il diritto dell'istante presenti un grado di certezza ritenuto sufficiente dall'ordinamento, tanto da consentire l'aggressione materiale dei suoi beni.

Non è pertanto infondata l'opinione espressa in passato da Carnelutti, per cui il titolo esecutivo andava considerato come una prova legale del diritto dell'istante. Una prova cioè che la legge ritiene idonea a consentire la tutela coattiva del diritto di quest'ultimo, indipendentemente da ogni contraria contestazione dell'avversario. Se infatti l'istante è in possesso di un titolo esecutivo, anche se l'esecutando documentasse l'avvenuto pagamento del credito, per esempio a mezzo di una ricevuta, l'ufficiale giudiziario non potrebbe ugualmente esimersi dal procedere *in executivis*.

Ciò non significa che eventuali doglianze circa l'inesistenza del titolo esecutivo o l'intervenuta estinzione del diritto, non possano essere fatte valere dall'esecutato. Esse vanno però proposte nelle forme dovute e attraverso gli appositi procedimenti previsti dalla legge (c.d. *opposizioni al processo esecutivo*: artt. 615, 617, 619), ma non possono essere tali da impedire *sic et simpliciter* l'inizio dell'esecuzione forzata e cioè l'efficacia del titolo esecutivo. Cioè a dire, l'efficacia di quest'ultimo potrà essere fatta cadere *a posteriori* attraverso procedimenti espressamente previsti, ma mai *a priori* impedendo all'ufficiale giudiziario di agire *in executivis*, poiché finché l'efficacia del titolo non è fatta venire meno attraverso un procedimento *ad hoc*, la sua efficacia non può essere impedita da nessun tipo di prova contraria che possa essere presentata all'ufficiale giudiziario.

d) Infine giova ricordare che nel processo esecutivo accanto alla presenza del giudice, acquista particolare importanza la figura dell'*ufficiale giudiziario*, che come abbiamo già visto nella parte generale è un organo ausiliario del primo (art. 59 ss.) e che interviene in ogni tipo di esecuzione. Ed è da ricordare anche che le sue funzioni debbono svolgersi secondo esplicite regole di competenza, che sono diverse da quel-

Ufficiale
giudiziario

le del giudice e che sono disciplinate dagli artt. 106 e 107, d.p.r. 15 dicembre 1959, n. 1229 (v. vol. I, cap. III, parag. 14).

3. I presupposti del processo di esecuzione. Titolo esecutivo e diritto certo, liquido ed esigibile

Titolo sostanziale Il codice di procedura indica all'art. 474 quali siano gli atti che possono costituire *titoli esecutivi*, in presenza dei quali è possibile iniziare il processo di esecuzione.

Diritto certo, liquido ed esigibile In realtà il primo comma della norma sembra porre come requisito essenziale per iniziare il processo esecutivo accanto alla presenza del titolo esecutivo, anche la presenza di un «diritto» che sia «certo, liquido ed esigibile». La formula come vedremo non è delle più felici, giacché rappresenta un ulteriore presupposto per l'inizio dell'esecuzione forzata, che però è solo teorico. Infatti, se v'è il titolo esecutivo, ma non sussiste il corrispondente diritto (ad es. perché il debitore ha pagato il suo debito dopo la sentenza), l'esecuzione potrebbe iniziarsi ugualmente e l'esecutato nell'attuale sistema può solo caducarla a posteriori attraverso l'opposizione all'esecuzione prevista dall'art. 615.

Liquidità Quanto ai requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, essi reagiscono in modo diverso l'uno dall'altro sul processo esecutivo. La «liquidità» riguarda com'è noto i crediti aventi ad oggetto somme pecuniarie e sta a significare che la somma deve essere esattamente specificata nel *quantum*. Se tale specificazione non c'è, non si può però parlare di mancanza di un autonomo presupposto dell'esecuzione forzata, giacché tale mancanza si risolve nell'insussistenza stessa del titolo esecutivo. Ad esempio, la sentenza di condanna generica di cui all'art. 278, la quale determina il credito solo nell'*an* e cioè nella sua sussistenza, non è titolo esecutivo e non consente quindi di per sé il ricorso all'esecuzione forzata.

Certezza Il requisito della «certezza» può essere considerato l'equivalente della liquidità per le obbligazioni diverse da quelle pecuniarie e cioè per gli obblighi di consegnare una determinata cosa (mobile o immobile) o per gli obblighi di fare e di non fare. Essa significa che l'oggetto dell'obbligo deve essere esattamente individuato (deve cioè essere esattamente individuata la cosa, oppure la prestazione di *facere* che doveva essere adempiuta o infine l'obbligo di non fare che non è stato rispettato). Ma anche qui non si può parlare della certezza come un requisito autonomo dell'azione esecutiva, giacché l'eventuale incertezza della prestazione, se assoluta impedisce anche qui l'esistenza del titolo esecutivo, mentre se è relativa essa può in certi casi essere superata attraverso i meccanismi di cui agli artt. 610 e 613 che, secondo la migliore interpre-

tazione della dottrina consentono il ricorso al giudice dell'esecuzione per la risoluzione di questioni, che possono essere anche questioni interpretative sull'oggetto del titolo esecutivo.

Venendo infine alla «esigibilità», la sua mancanza com'è noto riguarda il diritto che sia sottoposto a *termine* o a *condizione*. Esistono per il vero dei titoli esecutivi sottoposti a termine: basta pensare all'ordinanza di rilascio *ex art. 663* nel procedimento per convalida di sfratto, che pur costituendo titolo esecutivo, nel caso di mancata comparizione dell'intimato ha effetto solo dopo trenta giorni dall'apposizione della formula esecutiva (secondo comma). Un esempio di diritto ad agire *in executivis* sottoposto a condizione, potrebbe essere fornito dall'art. 478 che riguarda l'ipotesi del titolo esecutivo sottoposto a cauzione (ad es. una sentenza di condanna, la cui esecuzione è subordinata al versamento di una somma di denaro da parte dell'avente diritto). In tal caso, il titolo esecutivo non consente l'inizio dell'esecuzione forzata, finché la cauzione non è versata (il versamento peraltro deve risultare dal titolo esecutivo o da atto separato ad esso allegato: art. 478).

Si può pertanto osservare che se sussiste il titolo esecutivo, la mancanza di esigibilità è l'unica condizione che può bloccarne gli effetti. Ma anche l'esigibilità, più che un requisito del diritto, si manifesta anch'essa come un requisito del titolo esecutivo.

Per cui, può concludersi affermando che l'unico presupposto per «iniziare» l'esecuzione forzata è la presenza del titolo esecutivo. L'eventuale inesistenza del «diritto» non è infatti in grado di impedirne l'inizio, ma può solo portare ad una caducazione successiva dell'esecuzione, attraverso le opposizioni. La mancanza di liquidità e di certezza impediscono l'esecuzione, ma solo perché si risolvano nell'inesistenza stessa del titolo esecutivo (a meno che trattandosi di obbligazioni diverse da quelle pecuniarie, l'eventuale incertezza della prestazione sia relativa e quindi superabile attraverso i chiarimenti del giudice). Infine, la mancanza di esigibilità determina solo un'inefficacia temporanea del titolo esecutivo.

4. Il titolo esecutivo sostanziale

La disciplina del titolo esecutivo si trova enunciata nell'art. 474, che ne disciplina le singole figure, che sono appunto le seguenti.

1) Vengono in primo luogo le «sentenze» ed i «provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva» (art. 474, n. 1).

Questa categoria concerneva in passato i *titoli giudiziali*, che si formano cioè attraverso un provvedimento del giudice, ma a seguito della

Esigibilità

Titolo esecutivo sostanziale

Sentenze ed altri provvedimenti giudiziari

riforma operata con il d.l. n. 35 del 2005, è diventata come vedremo una categoria mista.

a) Vi si prevedono infatti in primo luogo le *sentenze*, che come si è più volte ricordato devono essere esclusivamente di condanna. Ricordiamo anche che oggi la sentenza di condanna, è provvisoriamente esecutiva *ex lege* già in primo grado (art. 282).

Per ciò che riguarda gli altri *provvedimenti* del giudice, l'esecutività deve risultare da un'espressa previsione di legge. Le figure più importanti di titoli esecutivi giudiziali diversi dalla sentenza sono costituite: dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (art. 642) o dichiarato provvisoriamente esecutivo in corso di opposizione (art. 648), o divenuto definitivamente esecutivo per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente (art. 647) ovvero per rigetto dell'opposizione (art. 653, primo comma); dall'ordinanza di convalida di sfratto (art. 663) o dall'ordinanza di rilascio con riserva delle eccezioni del convenuto (art. 665); dal lodo arbitrale dichiarato esecutivo con decreto del tribunale (art. 825). Vi sono comunque numerosi altri casi di provvedimenti del giudice diversi dalle sentenze che costituiscono titolo esecutivo: l'ordinanza di condanna a pene pecuniarie (art. 179); l'ordinanza di pagamento di somme non contestate (art. 186-*bis*); l'ordinanza di ingiunzione dichiarata provvisoriamente esecutiva o divenuta esecutiva *ex lege* nei casi previsti dalla legge (art. 186-*ter*); l'ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione (art. 186-*quater*), ecc.

In passato si riteneva che l'attribuzione del carattere di titolo esecutivo ai provvedimenti giudiziali diversi dalla sentenza, potesse avvenire anche in modo non espresso e risultare dalla natura del provvedimento. Questa considerazione valeva essenzialmente per i provvedimenti cautelari, la cui possibilità di attuazione immediata è intrinseca alla loro stessa natura senza che vi sia però alcuna previsione espressa della legge. Oggi il problema è superato giacché l'attuazione dei provvedimenti cautelari è prevista espressamente dall'art. 669-*duodecies* con forme proprie, per cui non v'è più necessità di effettuare richiami all'esecuzione forzata. Se mai il problema si pone per i procedimenti possessori, che fanno riferimento a vere e proprie «azioni» e i cui provvedimenti finali pur se immediatamente esecutivi, non possono considerarsi veri e propri cautelari (il richiamo alla disciplina cautelare previsto dall'art. 703, secondo comma, è solo formale e comunque riguarda esclusivamente il procedimento di concessione del provvedimento, non la sua attuazione). Forse per questa sola ipotesi, si potrebbe dire che l'immediata efficacia esecutiva di questi provvedimenti è intrinseca alla loro stessa natura e non abbisogna di un riconoscimento espresso per legge.

b) La novità introdotta dalla riforma del 2005 consiste nella previsione nel n. 1 dell'art. 474 come titoli esecutivi, anche di *atti* diversi dai

provvedimenti del giudice, ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva. Questa previsione consente di inserire nel n. 1 alcune figure di titoli esecutivi previsti dalla legge che in precedenza risultavano di difficile collocazione, come il *verbale di conciliazione giudiziale* ex art. 185 c.p.c. e alcuni verbali di conciliazione stragiudiziale, come quello in materia *laboristica* che può essere dichiarato esecutivo con provvedimenti del giudice del lavoro (art. 411, primo comma, c.p.c.), nonché l'accordo in materia di mediazione ai sensi del primo comma del d.lgs. n. 28 del 2010, così come modificato dalla l. n. 98 del 2013, che può essere titolo esecutivo di per sé, se sottoscritto dalle parti e da tutti gli avvocati, o mediante *exequatur* del tribunale negli altri casi. Possano inoltre rientrare nella previsione della norma anche i c.d. *titoli di formazione amministrativa* (ruoli delle imposte resi esecutivi ex art. 23, d.p.r. n. 602 del 1973 e ingiunzione fiscale resa esecutiva ex art. 2, r.d. n. 639 del 1910).

Verbali di
conciliazione

Titoli di
formazione
amministrativa

2) Vengono in secondo luogo le «*scritture private autenticate*, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute», e le «*cambiali*, nonché gli altri *titoli di credito* ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia» (art. 474, n. 2).

Scritture
private
autenticate e
titoli di credito

Si tratta della prima categoria di *titoli stragiudiziali* (l'altra è quella prevista dal successivo n. 3). Anche qui v'è una novità saliente introdotta dal d.l. n. 35 del 2005, costituita dall'introduzione nella categoria dei titoli esecutivi delle *scritture private autenticate*, alle quali il legislatore ha attribuito efficacia esecutiva in sintonia con gli atti pubblici previsti nel successivo n. 3. Le scritture private hanno comunque un'efficacia esecutiva piuttosto ristretta, potendo legittimare solo l'esecuzione forzata per *somme di denaro* e quindi valgono come titolo per consentire il solo processo per espropriazione (non l'esecuzione in forma specifica). Il legislatore ha poi conservato il carattere di titolo esecutivo alle *cambiali* e agli altri *titoli di credito* (ad es. assegno bancario e assegno circolare), la cui esecutività è prevista dall'art. 63, r.d. n. 1669 del 1933 (per la cambiale) e dall'art. 55, r.d. n. 1736 del 1933 (per l'assegno). La ragione per cui a tali atti privati è riconosciuta dalla legge la natura di titolo esecutivo risulta dalla loro formalità, che induce il soggetto ad una particolare ponderazione nel loro rilascio, tanto da legittimare il legislatore ad attribuire agli stessi efficacia esecutiva.

Poiché i titoli di credito possono avere per oggetto esclusivamente *obbligazioni pecuniarie*, la loro efficacia esecutiva, come per le scritture private autenticate, è idonea a consentire l'inizio della sola espropriazione forzata.

3) Infine la legge prevede gli «*atti ricevuti da notaio*» o da «*altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge*» (art. 474, n. 3).

Atti pubblici

Tale categoria riguarda gli atti pubblici, che sono essenzialmente quelli *notarili* o di altro pubblico ufficiale espressamente «*autorizzato*» dalla legge al compimento di atti pubblici (ad es. segretario comunale o provinciale).

Anche qui v'è una modifica introdotta dalla riforma del 2005, consistente nella soppressione del limite che v'era nella normativa previgente che circoscriveva l'efficacia esecutiva degli atti pubblici esclusivamente alle «obbligazioni di somme di denaro» in essi contenute. Oggi pertanto, i titoli di cui al n. 3 dell'art. 474, possono consentire l'inizio anche di processi esecutivi diversi dall'espropriazione, salvo vedere quali sono, come appresso sarà detto.

*Estensione
dell'oggetto dei
vari titoli
esecutivi*

Tentando infatti di precisare il diverso raggio di applicazione dei vari titoli esecutivi, si dovrebbe poter dire quanto segue.

a) I *titoli giudiziali* sono idonei ad aprire *qualsiasi tipo di esecuzione forzata* (espropriazione forzata, esecuzione per consegna o rilascio, esecuzione di obblighi di fare o non fare).

b) Gli altri *atti* di cui al n. 1 dell'art. 474, possono dare vita esclusivamente ai processi esecutivi connessi alla loro natura giuridica (ad es. il verbale di conciliazione *ex art.* 185, essendo effettuato nel corso di un giudizio, può consentire ogni tipo di esecuzione forzata e così anche l'accordo in materia di mediazione, stante il disposto dell'art. 12, primo comma, d.lgs. n. 28 del 2010, dopo la modifica avvenuta con la l. n. 98 del 2013; i titoli di formazione amministrativo-tributaria, possono invece consentire solo l'espropriazione forzata).

c) Per ciò che riguarda gli *atti pubblici* di cui al n. 3 dell'art. 474, è dubbio se possano dare vita ad ogni tipo di esecuzione o solo all'espropriazione forzata e all'esecuzione per consegna o rilascio. Questa seconda soluzione sembrerebbe quella preferibile, perché se la possibilità di consentire l'esecuzione per consegna o rilascio (in precedenza esclusa) è oggi permessa dal nuovo terzo comma dell'art. 474 (introdotta dalla riforma del 2005), l'esecuzione per obblighi di fare e di non fare risulta esclusa dall'art. 612, che limita tale tipo di esecuzione alle sole «sentenze di condanna».

d) Infine, come si è già detto, l'efficacia dei titoli esecutivi di cui al n. 2 dell'art. 474, rimane limitata al solo processo di *espropriazione forzata*.

Da ultimo, va precisato che sembra rimanere ancor oggi valida l'impostazione tradizionale che considera la previsione dell'art. 474 come legata al *titolo esecutivo sostanziale*, che è appunto il *provvedimento* o *l'atto* che consente il ricorso all'esecuzione forzata e la cui mancanza può essere censurata solo con l'opposizione all'esecuzione *ex art.* 615, che è appunto un'opposizione di merito con cui si contesta l'inesistenza dell'azione esecutiva, la quale non può esistere se non c'è il titolo esecutivo (v. *infra*, cap. X).

5. La spedizione in forma esecutiva e il titolo documentale

L'art. 474 si occupa come si è detto del titolo in senso sostanziale, ovvero del titolo come *atto giuridico* (cioè come provvedimento o come

atto privato, idoneo a legittimare l'esecuzione forzata). Ma tale atto, per potere essere utilizzato in concreto ai fini esecutivi, deve presentarsi nella forma di un documento, che è quello che materialmente verrà consegnato all'ufficiale giudiziario per l'esecuzione. È questo il *titolo documentale*, di cui si occupa l'art. 475 e la cui problematica come vedremo è completamente diversa da quella del titolo sostanziale.

Titolo documentale

La prima questione che si pone, è quella di vedere quale siano le caratteristiche che il titolo documentale deve avere.

In proposito bisogna distinguere a seconda se il titolo esecutivo si trova presso un pubblico depositario (come nel caso dei titoli giudiziali di cui al n. 1 dell'art. 474 o degli atti pubblici di cui al n. 3 della norma), oppure se esso fino dalla sua formazione sia in mano del privato che intende utilizzarlo (come nel caso delle scritture private autenticate o dei titoli cambiari di cui al n. 2 della norma).

a) Nella prima ipotesi non si può utilizzare per l'esecuzione l'originale, che deve restare nel luogo di pubblico deposito (ad es. se si utilizzasse l'originale della sentenza, questa scomparirebbe dall'ufficio giudiziario e potrebbero sorgere dei problemi se essa dovesse servire per altri fini). Occorre pertanto farsi rilasciare dall'ufficio che lo ha in deposito (vedremo in quali forme) una copia del titolo. Ma non si tratta di una copia qualsiasi, bensì di una copia particolare sulla quale deve essere impressa a cura dell'ufficio che la rilascia, una specifica dizione che prende il nome di *formula esecutiva* (art. 475, primo comma) e che recita quanto segue: «*Repubblica italiana – In nome della legge. Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti*» (art. 475, ult. comma). Il procedimento di rilascio da parte dell'ufficio della formula esecutiva, prende il nome di *spedizione del titolo in forma esecutiva*, indicazione gergale fatta palese dalla lettera dell'art. 475, secondo comma.

Formula esecutiva

Ci si è chiesti a che cosa possa servire un simile simbolismo di sapore arcaico, ma la risposta è molto più semplice di quanto si pensi. La funzione della formula esecutiva è infatti quella di «coprire le spalle» all'ufficiale giudiziario che procederà. Potrebbe infatti avvenire che il titolo esecutivo non fosse di fatto tale (ad es. nel caso di una semplice condanna generica ex art. 278) o la sua esecutività fosse stata sospesa dal giudice dell'impugnazione (artt. 283, 373, 401, 407) o dal giudice dell'esecuzione (art. 624) o infine la sua efficacia fosse sottoposta a condizione (art. 478). In tutti questi casi il titolo non è esecutivo, o ha perduto sia pure provvisoriamente efficacia esecutiva o questa è comunque *sub condicione* e quindi non ancora attuale. L'ufficiale giudiziario non può però effettuare tali controlli sulla potenziale efficacia del titolo, anche perché alcuni di essi sarebbero

Spedizione in forma esecutiva

fuori dalla sua portata (come ad es. nel caso della verifica se l'esecutività del titolo sia stata sospesa da parte del giudice dell'impugnazione). Pertanto è sufficiente che l'ufficiale giudiziario controlli se sul titolo è stata apposta la formula esecutiva. In questo caso egli può agire *in executivis* senza alcuna responsabilità. La responsabilità sarà se mai di qualcun'altro come vedremo, se è stata indebitamente rilasciata la formula esecutiva.

Rilascio della
formula
esecutiva

Chi effettua il rilascio della formula e se ne assume le conseguenti responsabilità? Ciò è detto dagli artt. 475, terzo comma e 153 disp. att. c.p.c., i quali precisano che nel caso di titoli giudiziali la formula esecutiva è rilasciata dal *cancelliere*, mentre nel caso degli atti pubblici di cui al n. 3 dell'art. 474, essa è rilasciata dal *notaio* o dal *pubblico ufficiale* che ha redatto l'atto (ad es. dal segretario comunale).

Il problema del rilascio della formula esecutiva può porre particolari problemi nel caso di *rilascio indebito*, sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo. Dal punto di vista oggettivo e cioè relativamente all'efficacia esecutiva del titolo, la questione concerne soprattutto i titoli giudiziali, a seguito dei problemi che si accennavano connessi soprattutto alla perdita di efficacia del titolo. L'art. 153 disp. att. fissa sotto questo profilo i limiti della responsabilità del cancelliere, al controllo che la sentenza o il provvedimento giudiziario sia «*formalmente perfetto*». Trattasi quindi di un controllo che non riguarda l'intrinseco, ma solo l'*estrinseco* del titolo e cioè la *presenza attuale di forza esecutiva del titolo*: e cioè sia l'esistenza di condizioni che legittimano l'esecutività del titolo (ad es. verifica che non si tratti di una semplice condanna generica), sia l'inesistenza di circostanze ostative intervenute (come ad es. l'intervenuta sospensione dell'esecutività del provvedimento). Da notare che questo tipo di controllo (cioè che il titolo è formalmente perfetto) è previsto dall'art. 153 disp. att. solo per il cancelliere: non per il notaio o gli altri pubblici ufficiali, dato che per essi i problemi di cui sopra in gran parte non si pongono.

Più ampio è il controllo soggettivo e cioè il controllo dei soggetti ai quali può essere rilasciato il titolo in forma esecutiva, che compete anche al notaio e agli altri pubblici ufficiali. Sotto questo profilo il rilascio del titolo può avvenire solo alla *parte* a favore della quale fu «pronunciato il provvedimento» o «stipulata l'obbligazione» o ai suoi *successori* (art. 475).

Divieto di
rilascio di più
di una copia
esecutiva

Un ulteriore limite valevole per tutti i soggetti addetti al rilascio della copia in forma esecutiva risulta dall'art. 476, il quale vieta di rilasciare senza «giusto motivo» alla parte o a chi per essa *più di una copia esecutiva*. Il divieto tende ad impedire un duplicato di esecuzioni nei confronti dello stesso soggetto sulla base dello stesso titolo.

Il giusto motivo che può consentire il rilascio di una seconda copia, potrebbe derivare ad es. dal fatto che la prima è andata perduta. In ogni caso, tale giusto motivo va documentato e l'ulteriore copia può aversi solo con un provvedimento del capo dell'ufficio giudiziario da cui il titolo origina o del presidente del tribunale nel caso che il titolo

sia di provenienza del notaio o di altro pubblico ufficiale (art. 476, secondo comma). Il cancelliere, il notaio o il pubblico ufficiale che violano la norma, mettendo in circolazione più copie esecutive fuori dal caso testé ricordato del rilascio autorizzato dall'art. 476, sono passibili di una pena pecuniaria fino a € 5.000,00 (art. 476, ult. comma), che viene applicata dal capo dell'ufficio giudiziario competente o dal presidente del tribunale (nel caso del notaio o di altro pubblico ufficiale), attraverso il procedimento previsto nell'art. 154 disp. att., che termina con un decreto di condanna del contravventore che costituisce titolo esecutivo.

Per finire, va osservato che la problematica del titolo documentale è diversa da quella del titolo sostanziale. Infatti i vizi afferenti al titolo documentale (ad es. mancanza della formula esecutiva, sua imperfetta apposizione, ecc.) non possono essere contestati con l'opposizione all'esecuzione, ma con *l'opposizione agli atti esecutivi* di cui all'art. 617 nel termine di venti giorni previsto dalla norma (mentre l'opposizione all'esecuzione, come vedremo, è senza termine).

b) Nel caso che il titolo esecutivo sia costituito da uno degli *atti privati* di cui al n. 2 dell'art. 474, non c'è bisogno del rilascio di una copia, perché l'atto è già in mano all'istante nella sua materialità.

Costui potrà pertanto utilizzare l'*originale*, con le particolarità che vedremo, consistenti, lo si può già fin d'ora anticipare, nel fatto che qui il titolo stragiudiziale, diversamente da quelli di cui ai n. 1 e 3, non si notifica alla controparte assieme all'atto di precetto, ma si trascrive direttamente su quest'ultimo (v. *infra*, par. 7).

6. La successione nel titolo esecutivo

È possibile che nel titolo esecutivo si abbia una successione di altri soggetti, in luogo di colui che è nominato nel titolo.

*Successione nel
titolo esecutivo*

La successione può avere luogo, tanto dal lato attivo, quanto dal lato passivo.

Dal lato attivo essa è contemplata, come si è detto dall'art. 475, secondo comma, che consente che il titolo possa essere spedito oltre che alla parte, anche ai suoi «*successori*». Può trattarsi innanzitutto dei successori a *titolo universale*, cioè degli eredi, i quali potranno utilizzare ai fini esecutivi il titolo del *de cuius*, senza bisogno di procurarsene uno nuovo a loro nome. Naturalmente, se si tratta dei titoli di cui al n. 1 e al n. 3, i successori dovranno documentare la loro qualità ai soggetti preposti al rilascio della copia esecutiva. Ma può trattarsi anche di successione a *titolo particolare*, sia *mortis causa* (ad es. legato del credito portato dal titolo esecutivo), quanto *inter vivos* (ad es. cessione del credito

*... dal lato
attivo ...*

portato dal titolo esecutivo). Anche in questi casi il successore che chiede il rilascio del titolo esecutivo, dovrà documentare la propria qualità di successore (mostrando la disposizione testamentaria in cui è menzionato il legato o il negozio di cessione del credito).

... e dal lato
passivo

Dal punto di vista *passivo* il fenomeno successorio è più ristretto, potendo concernere solo gli *eredi*, così come previsto dall'art. 477, primo comma, il quale stabilisce che «il titolo esecutivo contro il defunto *ha efficacia contro gli eredi*». La restrizione soggettiva dell'esecutività del titolo ai soli eredi, si spiega in considerazione del fatto a tutti noto che nel nostro diritto non è ammessa la successione a titolo particolare nel debito.

7. La notifica del titolo esecutivo e del precetto

Notifica del
titolo esecutivo
e del precetto

Dispone l'art. 479 che se «la legge non dispone altrimenti», l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla *notificazione del titolo in forma esecutiva* (cioè con l'apposizione della formula esecutiva) e *dal precetto*.

Trattasi di due attività preliminari all'inizio di ogni processo di esecuzione, che adempiono ciascuna ad una specifica formalità. La notifica del titolo esecutivo serve a rendere palese all'esecutando il tenore dell'*azione esecutiva*. Potremo dire che essa costituisce attuazione del contraddittorio nel processo esecutivo, in quanto palesa a costui le ragioni per cui si procede *in executivis* nei suoi confronti.

Precetto

Il *precetto* (art. 480) costituisce invece un'intimazione rivolta all'esecutando di adempiere l'obbligo risultante dal titolo in un termine non minore di dieci giorni, precisando che in difetto si procederà ad esecuzione forzata. È in sostanza una specie di ultimo avviso che si fa a costui, prima di ricorrere agli organi esecutivi.

In passato qualche autore ha considerato la notifica del titolo esecutivo e del precetto come un'attività simile a quella che nel processo di cognizione è adempiuta dall'atto di citazione. Come quest'ultimo serve ad introdurre la domanda giudiziale, così la notifica del titolo esecutivo e del precetto costituirebbero la domanda esecutiva. Questa tesi non ha però incontrato una grande fortuna, poiché il processo esecutivo vero e proprio inizia con attività successive a quelle sopra ricordate (pignoramento, nel processo di espropriazione: art. 491; avviso di rilascio, nell'esecuzione per rilascio: art. 608; presentazione del ricorso *ex* art. 612, nell'esecuzione per obblighi di fare e di non fare). Pertanto la notifica del titolo esecutivo e del precetto vanno considerate solo come *attività esecutive in senso lato*, nel senso che, tranne le eccezioni previste dalla legge, sono indispensabili per porre in essere l'esecuzione forzata, ma non ne segnano ancora l'inizio, bensì la precedono.

a) Abbiamo precisato come queste attività vanno adempiute se «*la legge non dispone altrimenti*».

Un'eccezione può essere rappresentata dalla conversione del sequestro conservativo in pignoramento, prevista dall'art. 686. Il sequestro conservativo si trasforma in pignoramento, al momento in cui il creditore ottiene la sentenza di condanna esecutiva. Si ha dunque il passaggio diretto dalla misura cautelare alla misura esecutiva, per cui si omettono le formalità preliminari all'esecuzione.

Può avvenire che si faccia a meno anche di una sola di tali formalità e precisamente della sola notifica del titolo esecutivo. Ciò avviene come vedremo meglio più avanti, per i titoli stragiudiziali di cui al n. 2 dell'art. 474, che non vengono notificati all'esecutando, ma solo trascritti integralmente nell'atto di precetto (l'esecutando viene dunque a conoscenza dell'azione esecutiva, esclusivamente attraverso la notifica dell'atto di precetto).

b) La notifica del titolo esecutivo e del precetto possono avvenire congiuntamente o in modo separato (art. 479, terzo comma: «Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo»).

Tanto nel caso di notifica congiunta che di notifiche separate, la notifica dei due atti va oggi, dopo la riforma introdotta dal d.l. n. 35 del 2005, sempre fatta alla parte *personalmente* ai sensi dell'art. 137 ss. (art. 479, secondo comma). Va però tenuto presente che nel caso di notifiche separate, il precetto deve contenere l'indicazione della *data* di notifica del titolo esecutivo (art. 480, secondo comma). Il che significa che la notifica del titolo esecutivo deve sempre precedere quella del precetto (non può mai essere l'inverso).

L'unico caso in cui la legge stabilisce *l'obbligo* di notifiche *separate* è quello previsto dall'art. 477 della notifica agli eredi. In questo caso infatti il precetto va notificato solo dopo dieci giorni dalla notifica del titolo esecutivo. E sempre in questo caso, la notifica del titolo esecutivo (solo essa, non quella del precetto), *entro un anno dalla morte* può farsi agli eredi *collettivamente e impersonalmente* nell'ultimo domicilio del defunto (art. 477, secondo comma).

Occorre infine dire che mentre la notifica del titolo esecutivo, una volta fatta non perde efficacia, l'efficacia da precetto, a norma dell'art. 481 si *perime*, se entro il termine di novanta giorni dalla notifica, non è iniziata l'esecuzione (in questo caso bisogna dunque rinnovare la notifica del precetto).

c) Per ciò che riguarda poi la forma dell'atto di precetto, l'art. 480 dispone che esso, consiste in un'*intimazione*» ad adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo in un termine non minore di dieci giorni, precisando che in difetto «*si procederà a esecuzione forzata*» (art. 480, primo comma). V'è tuttavia anche la possibilità di un'esecuzione immediata

*Forma dell'atto
di precetto*

senza il rispetto del termine di dieci giorni. Ciò quando v'è «pericolo nel ritardo» (ad es. se si ha il fondato timore che l'esecutando, messo in avviso dal precetto, si disfaccia di tutti i suoi beni). In tal caso però bisogna chiedere l'autorizzazione all'esecuzione immediata al presidente del tribunale competente per l'esecuzione, il quale provvede con decreto scritto in calce al precetto e trascritto dall'ufficiale giudiziario nella copia *da notificare* (art. 482). Di conseguenza l'ufficiale giudiziario notificherà l'atto di precetto e contestualmente compirà il primo atto esecutivo.

Occorre precisare che i due elementi del precetto sopra indicati (intimazione ad adempiere ed avvertimento che in difetto si procederà ad esecuzione forzata), identificano l'atto di precetto, per cui la mancanza anche di uno solo di essi, dovrebbe rendere addirittura inesistente quell'atto.

Per il resto, ai sensi dell'art. 480, secondo comma, a pena di nullità il precetto deve contenere le caratteristiche proprie degli atti di parte, indicate com'è noto dall'art. 125 (indicazione delle parti, sottoscrizione, ecc.), con in più, sempre a pena di nullità, due ulteriori elementi: *a)* La *trascrizione* integrale del titolo esecutivo, quando è richiesta dalla legge. Ciò avviene, come si è accennato, nel caso dei titoli stragiudiziali di cui al n. 2 dell'art. 474. Come si ricorderà, per detti titoli non è possibile avere una copia in forma esecutiva perché essi si trovano in originale già in mano dell'avente diritto, per cui non c'è neppure un organo che potrebbe rilasciare la formula esecutiva. La legge prevede pertanto che in questo caso essi non vadano notificati alla controparte in forma esecutiva (cioè non si effettua in questo caso la notifica del titolo esecutivo), ma il loro contenuto va trascritto nell'atto di precetto e l'ufficiale giudiziario deve «*certificare*» che la trascrizione corrisponde al contenuto dell'originale. L'obbligo della trascrizione risulta, per le *scritture private autenticate* dall'art. 474, terzo comma e per le *cambiali* e gli altri *titoli di credito*, dalle norme previste nelle relative leggi speciali (artt. 63 l. camb. e 55 l. ass.). *b)* L'altro elemento che deve sussistere nel precetto a pena di nullità è come si è ricordato, l'indicazione della data di *notifica del titolo esecutivo*, quando questa è stata fatta separatamente.

Ai sensi della riforma attuata con d.l. 27 giugno 2015, n. 83 (conv. nella l. 6 agosto, n. 132), il secondo comma dell'art. 480, prevede che il precetto debba anche contenere l'avvertimento che il debitore, con l'ausilio di un *organismo di composizione della crisi* o di un *professionista* nominato dal giudice, può porre rimedio alla situazione di indebitamento concludendo con i creditori un *accordo* di composizione della crisi o proponendo agli stessi un *piano* del consumatore (art. 480, secondo comma).

La norma ha una duplice funzione: quella deflattiva anche del processo di esecuzione forzata e quella di dare la maggiore attuazione possibile ai metodi di composizione della crisi da indebitamento di cui alla l. n. 3 del 2012, che il debitore può non conoscere e della quale va avvertito.

Ci si domanda se anche tale prescrizione sia prevista a pena di nulli-

*Casi in cui è
richiesta la
trascrizione del
titolo esecutivo
nel precetto*

*Invito previsto
dalla riforma
del 2015*

tà. Formalmente la legge non lo dice, dato che essa risulta staccata dalle altre due sopra menzionate («Il precetto deve *altresì* contenere ...»). Ma il suo inserimento nello stesso secondo comma in cui sono contemplate le altre prescrizioni, può fare propendere per l'estensione anche ad essa della sanzione di nullità in caso di omissione.

L'indicazione della *residenza* o l'*elezione di domicilio* nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione (art. 480, terzo comma) non è invece prevista a pena di nullità, ma serve solo a radicare la competenza delle eventuali *opposizioni* a precetto, che altrimenti vanno proposte di fronte *al giudice del luogo in cui il precetto è stato notificato*. Questo non sarebbe di per sé un gran male, se la legge non prevedesse anche che in questo caso le notificazioni alla parte istante (ciò potrebbe riguardare anche la stessa notifica introduttiva degli atti di opposizione), non si fanno alla stessa o al suo procuratore, ma direttamente nella cancelleria del giudice stesso (cosicché l'istante può non venirne a conoscenza).

Elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice dell'esecuzione

Infine il precetto va sottoscritto ai sensi dell'art. 125 (dal procuratore dell'istante, in forza di procura ai sensi dell'art. 83, che può essere apposta anche in calce o in margine all'atto di precetto o conferita con atto separato a questo materialmente unito) e va notificato personalmente all'esecutato ai sensi dell'art. 137 ss.

Come si è avvertito, l'atto di precetto perde efficacia, se nel termine di *novanta giorni* dalla sua notifica non è iniziata l'esecuzione (art. 481). L'inefficacia del precetto come si è detto non travolge comunque la notifica del titolo esecutivo, che una volta fatta mantiene la propria efficacia per sempre e non è fatta venire meno neppure dall'estinzione del processo esecutivo (v. *infra*, cap. XII, par. 2).

Termine di efficacia del precetto

Occorre comunque precisare che se contro il precetto è proposta opposizione a norma dell'art. 615 ss., il termine «*si sospende*» ai sensi dell'art. 481, secondo comma, e riprende a decorrere «a norma dell'art. 627». Il richiamo a quest'ultima norma è fatto in modo infelice, perché essa si occupa della riassunzione del «processo» sospeso, non della ripresa della decorrenza dei «termini» sospesi. Ragion per cui dovrebbe ritenersi che il termine di cui all'art. 481 riprenda il suo corso non alla scadenza dei sei mesi di cui all'art. 627, ma immediatamente con il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o con la comunicazione della sentenza d'appello che rigetta l'opposizione.

8. Il giudice dell'esecuzione

A differenza del processo di cognizione, il processo esecutivo non ha una serie di disposizioni generali a cui fare riferimento, giacché co-

m'è noto le disposizioni del libro primo del codice, sono state pensate quasi esclusivamente per il primo tipo di processo. Tuttavia tali disposizioni, ovviamente fatti gli opportuni adattamenti, debbono valere in certa parte anche per il processo di esecuzione, proprio perché riguardano istituti fondamentali (competenza, giurisdizione, litispendenza, connessione, ecc.), che debbono trovare impiego in ogni tipo di processo. Non sono molte le ricerche che si sono occupate di verificare quali di queste disposizioni generali valgano anche per l'esecuzione forzata, ma quelle poche che lo hanno fatto, hanno dimostrato come molti di quegli istituti possano concretamente valere, ovviamente *mutatis mutandis*, anche in questa sede.

Inoltre v'è una serie di norme e precisamente gli artt. da 483 a 490, che sono riferite all'espropriazione forzata, ma che non valgono solo per essa, giacché si applicano anche all'esecuzione in forma specifica (tranne come vedremo gli artt. 483 e 490). Si tratta di un complesso di disposizioni piuttosto eterogenee che servono essenzialmente a risolvere aspetti tipici del processo esecutivo. Pertanto di esse ci occuperemo in questa sede, eccezione fatta per i due istituti previsti dagli artt. 483 e 490, valevoli solo per il processo di espropriazione e la cui trattazione sarà pertanto svolta più avanti (v. *infra*, cap. II, paragg. 1 e 2).

Giudice
dell'esecuzione

Come il processo di cognizione, anche il processo di esecuzione si svolge sotto il controllo di un giudice che prende il nome di *giudice dell'esecuzione* e che per la verità è previsto come figura generale solo per l'espropriazione forzata dall'art. 484, il quale afferma appunto che «l'espropriazione» è diretta da un giudice.

Tuttavia esso esiste anche per l'esecuzione in forma specifica, come emerge dagli artt. 610 e 612. È comunque nell'espropriazione forzata che il giudice dell'esecuzione svolge le funzioni più importanti e segnatamente la «direzione» del processo di cui parla l'art. 484: e ciò giacché è solo in questo tipo di processo che esso è presente per tutta la sua durata. Nell'esecuzione in forma specifica il giudice ha infatti funzioni notevolmente più ridotte, perché o compare solo in casi eccezionali (come avviene secondo l'art. 610 nell'esecuzione per consegna o rilascio, che può svolgersi per intero anche senza la sua presenza), oppure è presente solo nella fase iniziale (ai sensi dell'art. 612, nell'esecuzione di obblighi di fare o di non fare).

Competenza del
tribunale

a) La competenza del giudice dell'esecuzione è disciplinata dalle norme del libro primo del codice. Essa spetta sempre al *tribunale* (mai al giudice di pace: infatti per l'art. 9, primo comma, la competenza del tribunale è residuale rispetto a quella del giudice di pace e l'art. 7 non include i procedimenti esecutivi nell'ambito della competenza di quest'ultimo giudice).

... per
l'esecuzione ...

Sotto il profilo territoriale, la competenza per l'espropriazione forzata appartiene al tribunale nella cui circoscrizione si trovano le cose

mobili o immobili da espropriare (art. 26, primo comma: il quale, nel caso di immobili non interamente ricompresi nella circoscrizione di un solo tribunale, rinvia all'art. 21; per cui, essendo stato abolito il tributo fondiario, la competenza spetta in uguale misura ad ognuno dei giudici delle varie circoscrizioni in cui l'immobile è sito). Se si tratta di espropriazione presso terzi, è competente il tribunale del luogo di residenza del terzo (l'art. 26, secondo comma, sembrerebbe limitare tale competenza al solo caso in cui l'espropriazione presso terzi abbia per oggetto «crediti», ma dall'art. 543, n. 4 si ricava che essa vale anche nel caso in cui il procedimento esecutivo concerna cose mobili del debitore in possesso di terzi). Nel caso di esecuzione in forma specifica, si applica nuovamente l'art. 26, primo comma, se si tratta di esecuzione per consegna o rilascio, mentre nel caso dell'esecuzione di obblighi di fare e di non fare, la competenza spetta al tribunale del luogo in cui l'obbligo doveva essere adempiuto (art. 26, terzo comma).

Diverso discorso va fatto per la competenza del giudice delle *opposizioni all'esecuzione*, che può spettare anche al giudice di pace. Ciò può avvenire per le opposizioni all'esecuzione *ex art. 615* e per le opposizioni di terzo *ex art. 619*.

... e per le
opposizioni

Nel primo caso, infatti, la competenza si determina con riferimento al valore del credito per cui si procede (art. 17, primo comma), mentre nel secondo si fa riferimento al valore dei beni controversi (art. 17, secondo comma). Dunque, se tali valori rientrano nella competenza del giudice di pace, è tale giudice ad essere competente. D'altro canto ciò si evince anche dall'art. 27, primo comma, che per lo opposizioni sopra ricordate stabilisce la competenza del giudice «*del luogo dell'esecuzione*», non quella del «*giudice davanti al quale si svolge l'esecuzione*», che è invece richiamata dal secondo comma per l'opposizione agli atti esecutivi *ex art. 617* (per quest'ultimo tipo di opposizioni la competenza spetta dunque sempre al tribunale).

Qualche problema sorge per le opposizioni *ex art. 512*, che a tenore del terzo comma dell'art. 17, sembrerebbero anch'esse essere trattate, quanto alla competenza, con riferimento al valore del maggiore dei crediti contestati e quindi potrebbero ricadere anche nella competenza del giudice di pace. Questa però deve ritenersi esclusa dopo la riforma del 2005, che ha modificato il testo dell'art. 512, eliminando ogni riferimento al valore dei crediti controversi e stabilendo univocamente che la competenza spetta in ogni caso al giudice dell'esecuzione.

Quanto alla competenza territoriale per le opposizioni, questa, a tenore dell'art. 27 spetta sempre al giudice (giudice di pace o tribunale) del luogo in cui si svolge l'esecuzione, se si tratta di opposizioni *ex artt. 615* e *619*; mentre per le opposizioni *ex artt. 512* e *617* essa spetta al giudice dell'esecuzione (tribunale).

b) Il giudice dell'esecuzione è giudice *monocratico*, non essendo i

procedimenti esecutivi ricompresi nell'ambito dell'art. 50-*bis*, che disciplina i casi specifici di competenza collegiale del tribunale. Esso è nominato dal presidente del tribunale, a seguito della presentazione del cancelliere del fascicolo dell'esecuzione (art. 484, secondo comma). Ad esso si applicano gli artt. 174 (sull'immutabilità del giudice) e 175 (sulla direzione del procedimento e sulla fissazione delle udienze).

Ordinanza c) Ai sensi dell'art. 487 il giudice dell'esecuzione provvede con *ordinanza*, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 176 ss. «*in quanto applicabili*» e l'art. 186 (che consente al giudice di emanare i provvedimenti in udienza o riservarsi di emanarli nei cinque giorni successivi).

In particolare, si applicherà al giudice dell'esecuzione l'art. 177 sulla revoca delle ordinanze, il quale va però integrato con l'ulteriore limite alla revoca previsto espressamente per il giudice dell'esecuzione dall'art. 487, secondo il quale le sue ordinanze non possono comunque essere più revocate quando abbiano «avuto esecuzione». Ad es. l'ordinanza di distribuzione della somma ricavata di cui all'art. 510, è revocabile fin quando non siano stati emessi i mandati di pagamento.

Dall'art. 487, primo comma, sembrerebbe evincersi che l'ordinanza non sia il solo provvedimento del giudice dell'esecuzione, giacché il suo impiego potrebbe avvenire solo se la legge non «disponga altrimenti». La deroga è in funzione di qualche ipotesi in cui il giudice debba pronunziarsi con decreto (ad es. il decreto di trasferimento *ex art.* 586), ma non certo con sentenza la cui emanazione è inibita al giudice dell'esecuzione (a meno che egli non decida sull'opposizione *ex art.* 617: ma in tale caso egli è giudice dell'esecuzione solo formalmente, giacché nella sostanza è giudice dell'opposizione).

9. *Le parti nel processo esecutivo. Il principio del contraddittorio. Comunicazioni e notificazioni*

Parti Alle *parti* del processo esecutivo si riferiscono gli artt. 485 e 486, anch'essi scritti per il solo processo di espropriazione, ma estensibili anche all'esecuzione in forma specifica.

a) È da considerarsi ormai superata l'idea che il processo di esecuzione sia un processo a carattere unilaterale, come si riteneva in passato, nel quale l'esecutato non possa ritenersi parte, ma solo un soggetto assoggettato alla sanzione esecutiva, che pertanto subisce il processo più che esserne protagonista. La dottrina ha infatti ormai da tempo dimostrato che anche il processo esecutivo è un processo di parti: e cioè l'esecutante, dal punto di vista attivo e l'esecutato dal punto di vista

passivo. Anche quest'ultimo è parte, perché se da un lato è destinato a subire l'attuazione della sanzione esecutiva, dall'altro può comunque sempre interloquire e difendersi nel processo per evitare la sanzione o comunque almeno per attenuarne gli effetti.

In pratica, anche nel processo esecutivo trova attuazione il *principio del contraddittorio*. E non potrebbe essere diversamente dopo la modifica dell'art. 111 Cost., che ha fatto del contraddittorio un principio costituzionale valevole in ogni tipo di processo, senza distinzione di sorta e quindi anche nel processo esecutivo.

Contraddittorio

Ovviamente, data la peculiare natura di quest'ultimo, l'attuazione del contraddittorio avviene in modo differente rispetto a quanto visto nel processo di cognizione. Abbiamo infatti già spiegato in precedenza (v. vol. I, cap. IV, par. 9) quali siano le manifestazioni fondamentali di quel principio nell'esecuzione forzata, che qui riassumiamo. *aa)* La prima espressione del contraddittorio nel processo esecutivo è data dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto, attività che precede l'esecuzione forzata e che, da un lato, consente all'esecutato di adempiere evitando l'esecuzione, mentre dall'altro gli permette di tutelarsi fin da questo momento sperando le opposizioni *ex artt.* 615 e 617, prima ancora che l'esecuzione forzata concretamente inizi. *ab)* Vi è poi la norma dell'art. 485, relativa alla *comparizione delle parti* o di altri *interessati*, che il giudice deve disporre quando lo richiede «la legge» o egli lo «ritiene necessario». I casi in cui l'obbligo di tale comparizione è previsto dalla legge sono molteplici e saranno esaminati volta per volta in relazione ai singoli argomenti. Va sottolineato comunque fin d'ora che il rispetto di tale obbligo è garantito dal disposto del comma terzo dell'art. 485, che impone il rinvio della comparizione delle parti, quando risulta o appare probabile che alcuna di esse non sia comparsa «per cause indipendenti dalla sua volontà». *ac)* È garantita poi la possibilità attribuita all'esecutato, di contestare il processo esecutivo attraverso le *opposizioni* previste dagli artt. 615 e 617, oppure di difendersi anche *internamente* allo stesso attraverso la proposizione al giudice dell'esecuzione di *domande* o *istanze*, da proporre con ricorso o oralmente all'udienza (art. 486). *ad)* È infine di particolare importanza la figura dell'*udienza* esecutiva, fatta palese dal richiamo all'art. 175 effettuato nell'art. 484, dall'art. 486 e soprattutto dall'art. 631. Quest'ultima norma, in particolare, sanziona con l'estinzione del processo esecutivo, la mancata comparizione delle parti a due udienze successive. E l'udienza esecutiva è certo un momento fondamentale per l'espletamento del contraddittorio fra le parti, anche nel processo di esecuzione.

b) Per ciò che riguarda le parti, va poi tenuto presente che le *notificazioni* e le *comunicazioni* si effettuano nel processo esecutivo in modo diverso rispetto al processo di cognizione, giacché non si fanno al procuratore costituito come dispone l'art. 170, ma secondo l'art. 489 quan-

Notificazioni e comunicazioni

do sono dirette «ai creditori» (pignoranti o intervenuti), si fanno «nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto» nell'atto di precetto o nella domanda di intervento (art. 489). Questo perché nel processo esecutivo, la presenza del procuratore non è sempre necessaria: per cui si fa riferimento all'indicazione fatta dai creditori negli atti di cui sopra. Se tali indicazioni mancano, le notificazioni si fanno presso la «cancelleria» del giudice competente per l'esecuzione (art. 489, secondo comma).

Quanto all'*esecutato*, una disposizione analoga vi è solo nell'espropriazione forzata a seguito della riforma del 2005, che ha introdotto nell'art. 492 l'obbligo per l'ufficiale giudiziario di invitare il predetto al momento del pignoramento, ad indicare la *propria residenza* o ad *eleggere domicilio* nel circondario del giudice dell'esecuzione. In caso di inottemperanza a tale obbligo o in caso di irreperibilità nel luogo dichiarato (per tale nozione, v. *infra*, cap. III, sez. I, parag. 2), le notifiche si fanno anche qui presso la cancelleria di tale giudice (art. 492, secondo comma). Nulla è detto invece per l'esecuzione per consegna o rilascio o per obblighi di fare o di non fare, nel qual caso le notifiche dovranno farsi personalmente all'*esecutato* ai sensi dell'art. 138 ss.

10. Il fascicolo dell'esecuzione

*Fascicolo
dell'esecuzione*

Anche nel processo di esecuzione i vari atti vanno inseriti in un fascicolo, che per la verità è previsto anche qui per la sola espropriazione forzata (art. 488), ma che sussiste anche per l'esecuzione in forma specifica.

Nell'esecuzione c'è però solo il *fascicolo d'ufficio*. Non esistono invece i fascicoli di parte, neppur menzionati dall'art. 488. Pertanto, tutti gli atti delle parti, degli eventuali interessati, del giudice, dell'ufficiale giudiziario e del cancelliere, vanno a confluire nell'unico fascicolo d'ufficio.

CAPITOLO SECONDO

DISPOSIZIONI GENERALI SULL'ESPROPRIAZIONE FORZATA

SOMMARIO: 1. Il cumulo dei mezzi di espropriazione. – 2. Pubblicità degli avvisi.

1. *Il cumulo dei mezzi di espropriazione*

Fino alle riforme del 2005 e del 2006 non v'era alcuna norma del codice che imponesse che nell'espropriazione forzata il valore dei beni assoggettabili dovesse corrispondere al credito indicato nel precetto. Anzi, si tendeva sempre a pignorare beni di valore maggiore al fine innanzitutto di potere coprire le spese del processo esecutivo spesso ingenti e per fare sì che l'esecutante non avesse a subire pregiudizi derivanti dall'eventuale intervento di altri creditori, che inserendosi nell'esecuzione potevano rendere il valore dei beni pignorati non più sufficiente a soddisfare il precedente e gli intervenuti.

*Disposizioni
generali sull'
espropriazione
forzata*

Queste due riforme hanno posto dei limiti, ma non in via generale, bensì come vedremo solo per l'espropriazione mobiliare e per quella presso terzi, imponendo che in entrambe l'oggetto del pignoramento non debba essere superiore all'importo del credito per cui si procede aumentato della metà (artt. 517 e 546). Nessun limite è imposto invece per l'espropriazione immobiliare.

Tuttavia se vi è un limite (quantomeno nelle due espropriazioni sopra indicate) per quel che riguarda l'oggetto del pignoramento, non ve ne è alcuno per ciò che riguarda l'impiego di mezzi di espropriazione diversi (ad es. un'espropriazione mobiliare ed una presso terzi; un'espropriazione mobiliare ed una immobiliare), tanto che per questa strada si può finire, sia pure indirettamente, per superare i divieti sopra enunciati. Nel caso di impiego di mezzi di espropriazione di natura differente, abbiamo quello che il codice chiama *cumulo dei mezzi di espropriazione* di cui è menzione nell'art. 483, con l'avvertenza però che la parola «cumulo» è impiegata solo in senso improprio, perché essa normalmente indica la riunione (originaria o successiva) di più procedimenti in uno stesso processo, mentre nel

*Cumulo dei
mezzi di
espropriazione*

caso in esame essa sta solo ad indicare la *pendenza contemporanea di più processi diversi per la soddisfazione dello stesso credito*.

Riduzione del
cumulo

L'unico problema che si pone in una situazione di questo genere, è quello di evitare l'eccesso del mezzo e cioè che l'esecuzione non si trasformi da mezzo di realizzazione del diritto del creditore, in mezzo di vessazione del debitore. Ciò si può verificare ad esempio quando il complesso dei procedimenti esecutivi utilizzati (cioè il cumulo, per restare nella terminologia dell'art. 483) risulta eccessivo rispetto all'entità del credito. In questo caso la legge consente che esso venga *ridotto* su opposizione del debitore (che è un'opposizione atipica, non rientrante in quelle dell'art. 615 ss., tant'è vero che viene decisa con ordinanza non impugnabile). La legge esclude la rilevanza d'ufficio dell'eccessività del cumulo (a differenza di quanto vedremo per l'art. 496, relativo alla riduzione del pignoramento).

Se l'opposizione è accolta, il complesso dei procedimenti viene ridotto a quello che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice stesso determina.

La legge prevede che l'opposizione venga proposta di fronte al giudice dell'esecuzione di uno qualsiasi dei procedimenti, tranne che non vi sia anche un'espropriazione immobiliare, perché allora è al giudice di questa che essa deve proporsi.

2. Pubblicità degli avvisi

Pubblicità

L'art. 490 disciplina infine la *pubblicità* nel processo di espropriazione. In questo tipo di processo è necessario infatti che le varie fasi vengano rese note al pubblico, al fine soprattutto di garantire il massimo risultato della vendita forzata dei beni pignorati, che può consentire un esito tanto più elevato quanto più sono i soggetti che concorrono ad essa.

È pertanto previsto che quando di un atto esecutivo debba essere data «pubblica notizia», occorre dare corso alle seguenti forme di pubblicità, in gran parte modificate dalla riforma del 2015.

Avvisi

a) In primo luogo, un avviso contenente i dati che possono interessare il pubblico deve essere inserito nel *portale* del Ministero della giustizia in un'area pubblica denominata “portale delle vendite pubbliche” (primo comma dell'art. 490, modificato dalla riforma del 2015). L'avviso va inserito a cura del professionista delegato alle operazioni della vendita, dal commissionario o in mancanza dal creditore procedente, secondo specifiche tecniche stabilite dal responsabile dei sistemi informatici del Ministero della giustizia entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 83 del 2015 (art. 161-*quater*, disp. att. c.p.c.). La mancata pubblicazione nel portale delle vendite pubbliche nel termine fissato dal giudice, determina l'estinzione del processo esecutivo (art. 631-*bis*).

b) Inoltre, in caso di espropriazione di beni *mobili registrati* dal valore superiore a € 25.000 o di beni *immobili*, lo stesso avviso, assieme all'ordinanza di *vendita* emessa dal giudice e alla relazione di *stima dell'esperto* relativa al bene prevista dall'art. 173-*bis* disp. att., va inserito in appositi siti *internet*, almeno quaranta giorni prima della scadenza del termine per presentare le offerte di acquisto o prima della data dell'incanto (secondo comma).

c) Entro la ricordata data di cui al punto b) che precede il giudice, su istanza del creditore procedente o di un creditore munito di titolo esecutivo, può disporre che l'avviso sia inserito su uno o più *quotidiani locali* di informazione ai quali sono equiparati anche i giornali di informazione locale settimanali o multisettimanali, purché iscritti al ROC – Registro operatori della comunicazione). Inoltre il giudice può disporre anche una *pubblicità aggiuntiva* quando ciò appare «opportuno», su *quotidiani nazionali* di informazione o anche attraverso le forme della *pubblicità commerciale* (terzo comma).

È previsto in ogni caso, per il rispetto della *privacy*, che negli avvisi debba essere sempre *omessa l'indicazione del debitore* (terzo comma).

CAPITOLO TERZO

L'ESPROPRIAZIONE FORZATA

Sezione prima

IL PIGNORAMENTO

SOMMARIO: 1. Il pignoramento. – 2. Le innovazioni introdotte dalle riforme del 2005, del 2014 e del 2016 per la ricerca dei beni da pignorare. – 3. Gli effetti sostanziali del pignoramento. – 4. L'oggetto del pignoramento. – 5. Pignoramento cumulativo e pignoramento successivo. – 6. Pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario. Deposito sostitutivo. Conversione del pignoramento. – 7. Riduzione del pignoramento. Estinzione dello stesso.

1. *Il pignoramento*

Il *pignoramento* è l'atto esecutivo con cui si inizia l'espropriazione forzata (art. 491). È fatta salva l'ipotesi dell'art. 502 che riguarda l'espropriazione delle cose date *in pegno*. In questo caso la legge consente che la parte possa optare per la realizzazione del pegno attraverso la strada civilistica e cioè mediante la vendita coattiva prevista dall'art. 2797 c.c. o impiegare il normale processo di espropriazione del codice di procedura. Solo che in questo secondo caso si omette il pignoramento, giacché le sue funzioni sono adempiute dalla presenza del vincolo del pegno, per cui si può immediatamente passare alla fase della vendita forzata, dieci giorni dopo la notifica del precetto (art. 502).

Pignoramento

Il pignoramento è un *vincolo giuridico* sul bene che si crea attraverso le attività previste nell'art. 492 e che ha l'effetto di assicurare alla sanzione esecutiva i beni colpiti, rendendo *inefficace rispetto ai creditori* ogni atto di disposizione degli stessi. In sostanza, il pignoramento ha l'effetto di vincolare, nei modi che vedremo, i beni del debitore all'esecuzione forzata, onde evitare che essi possano essere sottratti alla garanzia dei creditori.

*Il «vincolo»
sui beni
assoggettati*

A tenore dell'art. 492, il pignoramento consiste in un'«*ingiunzione*» che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi dal compimento di

Forma del
pignoramento

ogni atto volto a sottrarre alla garanzia del creditore i beni assoggettati ed i frutti di essi, «*salve le forme particolari*» previste nei capi seguenti. Con ciò la legge intende dire che l'ingiunzione è l'elemento centrale di ogni pignoramento (eccezione fatta per quanto sarà detto a suo tempo per l'espropriazione mobiliare), ma essa va *integrata*, come vedremo, con le ulteriori forme proprie delle singole espropriazioni (ad es., il pignoramento mobiliare si realizza attraverso l'ingiunzione *ex art.* 492 e la successiva apprensione dei beni che si attua descrivendoli nel verbale di cui all'art. 518; nel pignoramento presso terzi, accanto all'ingiunzione al debitore, c'è l'intimazione al terzo di non disporre dei beni pignorati, oltre alla sua citazione per l'udienza di cui all'art. 547; il pignoramento immobiliare consiste nella notifica dell'atto di pignoramento *ex art.* 555 recante l'ingiunzione al debitore e nella sua successiva trascrizione alla conservatoria dei pubblici registri).

2. Le innovazioni introdotte dalle riforme del 2005, del 2014 e del 2016 per la ricerca dei beni da pignorare

Quanto sopra rappresenta il contenuto essenziale del pignoramento, per cui ogni violazione del disposto dell'art. 492, salvo quanto sarà detto appresso, dovrebbe comportare la nullità del vincolo esecutivo.

Occorre comunque dire che le riforme del 2005-2016 hanno ampliato (a dismisura) il contenuto dell'art. 492, introducendo una serie ulteriore di attività che l'ufficiale giudiziario deve o può fare, che tuttavia non incidono sulla struttura del pignoramento che resta quella di sempre, ma che hanno scopi diversi.

Attività
dell'ufficiale
giudiziario
introdotte
dalla riforma
del 2005 ...

A) Le attività *obbligatorie* introdotte dalla riforma del 2005, sono le seguenti. *a)* È in primo luogo previsto che al momento in cui esegue il pignoramento, l'ufficiale giudiziario formuli un invito al debitore a dichiarare la propria *residenza* o ad *eleggere domicilio* in uno dei comuni in cui ha sede il giudice dell'esecuzione, con avvertimento che in mancanza o nel caso in cui espletate tali formalità il debitore sia irreperibile in quei luoghi, le notifiche e le comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la *cancelleria* del giudice dell'esecuzione (art. 492, secondo comma). La nozione di irreperibilità nel codice di procedura civile è legata all'art. 140, la cui applicazione va però esclusa nel caso specifico a favore della norma speciale dell'art. 492. Tuttavia la notifica in cancelleria non è legittimata dal solo fatto dell'irreperibilità, ma anche dal fatto che nel luogo non si trovi nessuno dei soggetti indicati dall'art. 139, ai quali la notifica può essere fatta. *b)* Inoltre l'ufficiale giudiziario deve formulare al debitore l'ulteriore avvertimento che egli potrà provvedere alla *conversione del pignoramento ex art.* 495 (v. *infra*, par. 6), chiedendo

cioè di sostituire ai beni pignorati un importo in denaro pari a quello dei crediti del pignorante e degli intervenuti, maggiorato degli interessi e delle spese, oltre alle spese di esecuzione: ciò mediante una richiesta da presentare prima della vendita forzata, accompagnata dal versamento (a titolo precauzionale ai fini della serietà della proposta) di una somma non inferiore ad un quinto del credito del precedente e degli intervenuti (art. 492, terzo comma). c) La riforma attuata con il d.l. 3 maggio 2016, n. 59, ha imposto un'altra prescrizione: il debitore va anche avvertito che l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615, secondo comma, è *inammissibile* se è proposta dopo che il giudice ha emesso il provvedimento di vendita ai sensi degli artt. 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su *fatti sopravvenuti* o che l'opponente dimostri di non averla potuta proporre tempestivamente per *causa a lui non imputabile*.

È dubbio quale sia la conseguenza dell'omissione delle tre prescrizioni di cui sopra, ma non pare che se ne possa dedurre la nullità del pignoramento, ma al massimo la responsabilità dell'ufficiale giudiziario ove il debitore abbia ricevuto un danno da tali omissioni (ad es. non sapendo di dovere fare l'elezione di domicilio non abbia potuto prendere visione delle comunicazioni fattegli in cancelleria; o per non essere stato edotto del termine entro il quale proporre la domanda di conversione del pignoramento o l'opposizione all'esecuzione, si sia avvalso di tali facoltà troppo tardi).

Se le prevenienze di cui sopra sono obbligatorie per l'ufficiale giudiziario, le altre introdotte dal d.l. n. 35 del 2005, sempre al fine della ricerca dei beni da pignorare, sono *eventuali*, essendo legate al fatto che i beni pignorati appaiano «*insufficienti*» o si prospetti la «*lunga durata della liquidazione*».

Tali altre prevenienze sono le seguenti.

a) L'ufficiale giudiziario contestualmente al pignoramento, ove i beni colpiti siano insufficienti o si prospetti la lunga durata della liquidazione, *invita* il debitore ad indicare altri propri beni *utilmente pignorabili* ed *i luoghi* in cui si trovano (quarto comma). La dichiarazione infedele da parte del debitore comporta la sua *responsabilità penale* (per il reato di falso di cui all'art. 483 c.p.), della quale l'ufficiale giudiziario deve formulare espresso avvertimento. La *dichiarazione* (che va fatta in apposito verbale, che per il pignoramento mobiliare può essere quello stesso dell'art. 518), comporta l'instaurazione *automatica del vincolo di pignoramento* sui beni indicati, anche ai fini della responsabilità penale di cui all'art. 388 c.p. (art. 492, quinto comma).

Ciò significa che il pignoramento è già in essere dal momento della dichiarazione (non solo per la responsabilità penale prevista dall'art. 388, terzo comma, del debitore che compie atti di disposizione materiale danneggiando il bene, ma anche per gli altri effetti del pignoramento che saranno descritti *sub*, al paragrafo 3), salva la necessità di perfezionarlo con le «*forme particolari*» della varie espropriazioni. Ad esempio, nel pignora-

mento mobiliare, l'ufficiale giudiziario, come vedremo, dovrà accedere *in loco*, per descrivere i beni nel verbale *ex art.* 518 e per disporre la custodia *ex art.* 520 (v. *infra*, cap. IV, par. 2) e nel pignoramento immobiliare dovrà essere notificato l'atto previsto dall'art. 555 (v. *infra*, cap. VI, par. 1).

In sostanza, si potrebbe dire che la dichiarazione del debitore di cui all'art. 492, quinto comma, produce una specie di *anticipazioni degli effetti del pignoramento*, che nella loro fisiologia, normale dovrebbero invece sorgere con gli atti previsti dagli artt. 518, 543 e 555.

La norma dell'art. 492, quinto comma, non è comunque ben fatta, come avviene tutte le volte che si sovverte la logica degli istituti, giacché la descrizione del debitore non può consentire il prodursi di tutti gli effetti del pignoramento (ad es. non può determinare l'inefficacia degli atti di disposizione della *res pignorata* nel pignoramento immobiliare, che può avere luogo solo con la trascrizione dell'atto previsto dall'art. 555).

Oltreché contestualmente al pignoramento, l'invito di cui sopra e la relativa estensione automatica del vincolo esecutivo, possono essere effettuati dall'ufficiale giudiziario anche *successivamente* al pignoramento, quando a seguito dell'intervento di ulteriori creditori, il valore dei beni pignorati sia divenuto esiguo (art. 492, sesto comma).

b) Se l'esecutato è un imprenditore commerciale, l'ufficiale giudiziario invita l'esecutato ad indicare il luogo in cui sono tenute le *scritture contabili* e nominare un *professionista* (commercialista, avvocato o notaio), con il potere di accedere a detto luogo e di esaminare le citate scritture onde verificare se è possibile rinvenire ulteriori beni da sottoporre a pignoramento ed anche con il potere di richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo e sul modo di tenuta delle suddette scritture (ottavo comma). Il professionista nominato, fa una relazione da trasmettere al creditore precedente e all'ufficiale giudiziario. Le spese sono a carico del primo (e sono liquidate dall'ufficiale giudiziario), a meno che non emerga che gli ulteriori beni rinvenuti erano stati taciuti dal debitore nella propria dichiarazione (nel qual caso le spese sono poste a carico di costui con provvedimento del giudice dell'esecuzione che costituisce titolo esecutivo).

B) La riforma del 2014 si è preoccupata non solo di provvedere per l'ipotesi dell'insufficienza dei beni da pignorare, ma intervenendo anche a monte, per ciò che concerne la *ricerca* dei beni da pignorare.

Come vedremo, la difficoltà è proprio questa, perché le varie forme di pignoramento (mobiliare, immobiliare, di crediti, ecc.) presuppongono che il creditore sappia *a priori* quali beni pignorare. Il che alle volte è difficile, perché salvo gli immobili, che risultano iscritti nei pubblici registri e che quindi sono facilmente individuabili, gli altri beni possono essere occultati o comunque non emergere agli occhi del creditore precedente. Ad esempio, se il creditore vuol procedere ad un pignoramento dei mobili del debitore presso la sua abitazione, può giungere *in loco* con l'ufficiale giudiziario e non trovare i beni perché il debitore li ha nascosti. Se deve

... e quelle
introdotte
dalla riforma
del 2014

essere pignorato un credito del debitore verso terzi (anche il credito è un bene e può essere quindi pignorato nelle forme dovute), il creditore deve sapere se il credito effettivamente esiste, chi è il *debitor debitoris* e così via.

In sostanza le norme degli artt. 518 ss. per il pignoramento di mobili e quelle dell'art. 543 ss. per il pignoramento presso terzi, danno per scontato il problema dell'individuazione dei beni, problema che invece scontato non è.

La riforma del 2014 ha tentato di risolverlo (ed in certo modo ci è riuscita), attraverso l'introduzione del nuovo art. 492-*bis*, che prevede per i beni mobili e per i crediti (non per gli immobili, che come abbiamo visto sono individuati attraverso la trascrizione, ed ai quali dunque la norma non si applica), un sistema di intercettazione degli stessi da parte dell'ufficiale giudiziario attraverso *modalità telematiche*, previo collegamento con le *banche dati* relative ai beni che il debitore si suppone che abbia. L'ufficiale può così "interrogare" l'*anagrafe tributaria*, il *pubblico registro automobilistico*, gli *enti previdenziali*, gli *istituti di credito*, i *datori di lavoro* e i *committenti* (art. 492-*bis*, secondo comma). Si possono fare alcuni esempi. Supponiamo che il creditore, in difetto di altri beni utilmente pignorabili, voglia pignorare la pensione del debitore dipendente dello Stato. Poiché il pignoramento di crediti presuppone che nella procedura venga coinvolto anche il soggetto che deve pagare il credito, cioè nella fattispecie lo Stato (v. *infra*, cap. V), la difficoltà è quella di sapere se effettivamente il debitore percepisce la pensione. In passato il problema era insuperabile, ma oggi esso può essere risolto con l'interrogazione telematica che l'ufficiale giudiziario può fare all'INPS ai sensi dell'art. 492-*bis*. Come vedremo meglio allorché esamineremo il pignoramento presso terzi, il sistema è utile soprattutto per infrangere il segreto bancario ed intercettare in quale banca il debitore possa avere dei soldi, per poi pignorarli.

L'applicazione della norma, presuppone comunque che l'ufficiale giudiziario per procedere all'indagine telematica, sia autorizzato dal *presidente del tribunale* del luogo di residenza (domicilio o sede) del debitore, al quale il *creditore* rivolgerà previamente apposita *istanza* (art. 492-*bis*, primo comma). Intercettati i beni l'ufficiale giudiziario redige un *processo verbale* nel quale li descrive (secondo comma). Il nuovo art. 155-*ter*, primo comma, disp. att., dispone che il creditore, se vuole, può partecipare alla ricerca. Il che ha luogo secondo le norme dell'art. 165 disp. att.

a) Dopodiché, se si tratta di *beni mobili*, ricompresi nel territorio di *competenza* dell'ufficiale giudiziario che ha provveduto alla ricerca, costui provvede d'ufficio al pignoramento nella forma di cui agli artt. 518 ss. che vedremo (v. *infra*, capitolo IV). Se invece i beni mobili sono al di fuori del territorio di sua competenza, egli rilascia copia del verbale di cui al secondo comma dell'art. 492-*bis* (cioè il verbale di individuazione dei beni) al creditore, il quale entro il termine *perentorio* di 15 gg. deve presentarlo all'ufficiale giudiziario competente, unitamente alla richiesta di pignoramento. L'inottemperanza determina l'inefficacia della richiesta (terzo comma).

Nel caso in cui l'ufficiale non trovi il bene *in loco* nonostante che la banca dati abbia detto che esiste, esso *intima* al debitore di indicare entro 15 gg. il luogo ove il bene si trova, pena la sanzione penale prevista dall'art. 388, sesto comma (art. 492-*bis*, quarto comma).

b) Se l'individuazione ha per oggetto *crediti* o cose mobili del debitore nella *disponibilità* dei terzi, la forma di pignoramento prevista dall'art. 492-*bis*, quinto comma, è invece alquanto diversa da quella prevista in via ordinaria dall'art. 543 e sarà a suo tempo descritta (v. *infra*, il capitolo V, parag. 8).

c) Va poi precisato che la ricerca telematica dell'ufficiale giudiziario effettuata ai sensi del secondo comma dell'art. 492-*bis* può avere consentito di individuare *categorie eterogenee* di beni (ad es. mobili e crediti del debitore; oppure mobili del debitore da lui detenuti ed altri di sua proprietà detenuti da terzi). In tale ipotesi interviene il nuovo art. 155-*ter* disp. att., secondo comma, il quale prevede che anche in questo caso l'ufficiale giudiziario consegni al creditore il *verbale* (come nell'ipotesi già vista in cui i beni mobili non sono ricompresi nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario). Dopodiché, il creditore entro 10 gg. deve indicare i beni da sottoporre ad esecuzione, pena l'inefficacia della richiesta.

3. Gli effetti sostanziali del pignoramento

Effetti
sostanziali del
pignoramento

Un punto di particolare importanza riguarda gli *effetti* del vincolo esecutivo.

Tutela contro
gli atti di
disposizione
giuridica

a) Come si è accennato, il pignoramento comporta la creazione sui beni colpiti di un *vincolo giuridico*, che rende inefficaci rispetto ai creditori gli atti di disposizione dei beni colpiti (il termine «atti di alienazione» di cui all'art. 2913 c.c., va infatti interpretato in senso lato, come riferito ad ogni atto di disposizione del bene – quindi non solo alle vendite e alle cessioni, ma anche alla costituzione di vincoli parziari, come servitù, usufrutto, ecc.). Il pignoramento non toglie pertanto il potere di disporre del bene, che rimane pur sempre al debitore e che pertanto non gli inibisce di compiere eventuali atti giuridici, i quali se compiuti non sono nulli, ma solo *inefficaci* rispetto alla procedura.

Inefficacia degli
atti di
disposizione
della res
pignorata

In sostanza gli atti di disposizione del bene pignorato sono validi, ma non producono effetti in conseguenza del vincolo del pignoramento che grava sul bene. Per cui, se il vincolo del pignoramento viene meno (ad es. per estinzione del processo esecutivo *ex art.* 629 ss. o per accoglimento di un'opposizione *ex art.* 615 ss.), l'atto di disposizione produce tutti i propri effetti *ex tunc* (cioè fino dal momento del suo compimento). Il che invece non potrebbe verificarsi se l'atto fosse nullo, perché la nullità rimarrebbe tale e quale.

Proprio per tale ragione si dice anche che l'inefficacia di cui all'art.

2913 c.c., ha carattere *processuale*, essendo condizionata alla presenza del processo esecutivo e solo a questo, cosicché essa viene meno se il processo cade.

Va inoltre aggiunto che trattasi di un'inefficacia c.d. *relativa*, potendo essere azionata solo dai *creditori* (art. 2913 c.c.: «Non hanno effetto in pregiudizio del *creditore pignorante* e dei *creditori che intervengono* nell'esecuzione ...»). Per cui non potrebbe ad esempio il debitore vendere il bene e poi pentirsene e fare caducare gli effetti dell'atto in relazione all'art. 2913 c.c.; o, peggio ancora, non potrebbe neppure il giudice d'ufficio rilevare l'inefficacia in questione (è questa un'altra differenza con la nullità, il cui rilievo spetta a chiunque). Se pertanto il debitore vende il bene e consegna il ricavato dalla vendita ai creditori e questi lo ritengono sufficiente per la tacitazione dei propri diritti, essi possono benissimo non avvalersi dell'inefficacia in oggetto e l'atto resta in piedi a tutti gli effetti. Ciò esclude che il notaio che vende un bene pignorato, possa incorrere nella responsabilità di cui all'art. 388 c.p. – a titolo diretto o in concorso con il debitore – e ciò proprio perché la vendita del bene pignorato non è di per sé vietata e non è invalida (il pubblico ufficiale potrà solo essere tenuto al risarcimento danni, se l'atto viene reso inefficace).

Va infine aggiunto che l'atto di disposizione del bene colpito, non è inefficace nei confronti del solo creditore pignorante, ma nei confronti di tutti i creditori che intervengono anche successivamente nell'esecuzione. In sostanza, anche se il creditore pignorante non vuole avvalersi dell'inefficacia, qualsiasi creditore può rilevarla. Per tale ragione si suole dire che il pignoramento determina un *vincolo a porta aperta*, nel senso che consente l'ingresso nel processo esecutivo di tutti i creditori e tutti quanti sono tutelati dall'inefficacia *ex art. 2913 c.c.* In ciò la differenza con il sequestro conservativo, che è invece un *vincolo a porta chiusa* in quanto vale nei confronti del solo creditore sequestrante, che è il solo a potersi avvalere dell'inefficacia dell'atto di disposizione della cosa sequestrata (art. 2906 c.c.: «Non hanno effetto *in pregiudizio del creditore sequestrante* ...»).

Può dunque concludersi osservando che l'inefficacia *ex art. 2913 c.c.*, che opera nei confronti di tutti i creditori, sta in sostanza a significare che gli atti di disposizione compiuti dall'esecutato sono *inopponibili all'intera procedura esecutiva*.

b) Va poi osservato che la tutela dei creditori apprestata dal codice è particolarmente intensa, tanto da intervenire non solo sugli atti di disposizione posti in essere dopo l'instaurazione del vincolo esecutivo, ma anche su eventuali atti compiuti *prima*, rispetto ai quali successive al vincolo siano però le *formalità per rendere l'atto opponibile ai terzi*.

ba) Ciò significa che, per rendere opponibile un atto di disposizione giuridica alla procedura esecutiva, non è sufficiente porlo in essere prima della instaurazione di quest'ultima, ma occorre che anteriori a quest'ultima siano anche quelle attività proprie di ciascun atto giuridico che servono a dirimere i conflitti fra i terzi nel campo del diritto sostanziale. Ad

Il pignoramento come «vincolo a porta aperta»

Atti compiuti prima del perfezionamento del pignoramento

es. un atto di vendita immobiliare è pienamente efficace fin dalla sua stipula: ma se il proprietario vende lo stesso immobile a due soggetti diversi, prevale com'è noto il diritto dell'acquirente che per primo ha trascritto l'atto (art. 2644 c.c.). In virtù di tale principio risulta inefficace per la procedura, non solo la vendita immobiliare stipulata dopo il pignoramento, ma anche quella stipulata prima la cui trascrizione è però successiva a quella del pignoramento immobiliare prevista dall'art. 555 c.p.c. In sostanza, la procedura esecutiva è considerata alla stregua di un *soggetto terzo*, analogamente agli altri eventuali terzi acquirenti del bene pignorato. Pertanto la procedura esecutiva prevale sui diritti acquisiti da questi ultimi non solo quando è anteriore all'atto, ma anche solo quando precede le formalità necessarie per rendere opponibili ai terzi tale atto giuridico.

Poiché le formalità per rendere opponibili ai terzi gli atti di disposizione *variano in relazione alle diverse regole di circolazione dei beni* (cioè a seconda se il bene è mobile, immobile, ecc.), è necessario effettuare una serie di distinzioni individuate dall'art. 2914 c.c., che descrive il fenomeno in questione. E cioè.

Se si tratta di un pignoramento *immobiliare* o di mobili *iscritti in pubblici registri* l'atto di disposizione del bene stipulato anteriormente al pignoramento prevarrà su di esso solo se, anteriormente ad esso, è stata effettuata anche la *trascrizione* dell'atto prevista dagli artt. 2644 ss. e 2684 ss. c.c. (n. 1).

Le *cessioni di crediti* prevarranno sul pignoramento solo se anteriormente ad esso oltre alla cessione, è stata effettuata anche la *notifica* al debitore ceduto o è intervenuta la sua *accettazione* (n. 2). La disposizione è in sintonia, più che con l'art. 1264 c.c., con l'art. 1265 c.c., il quale prevede che nel conflitto fra terzi acquirenti del credito prevale la cessione che per prima è stata notificata al debitore ceduto o è stata da questo accettata con atto avente data certa. Il riferimento all'art. 1265 anziché all'art. 1264 c.c. è importante, in quanto da esso si ricava che nel caso dell'art. 2914, n. 2, c.c., ove in luogo della notifica della cessione vi sia stata solo l'accettazione del debitore ceduto, occorrerà che questa abbia data certa anteriore al pignoramento per determinare la prevalenza della cessione su quest'ultimo. Ai fini della certezza della data, ove l'accettazione non risulti da atto pubblico, occorrerà fare riferimento all'art. 2704 c.c.

Gli atti di disposizione di *universalità di mobili*, possono prevalere sul pignoramento se anche essi hanno *data certa* anteriore (n. 3).

Infine, nel caso di *beni mobili*, gli atti di disposizione prevarranno sul pignoramento solo se aventi *data certa* anteriore, o se anteriormente al pignoramento v'è stata la trasmissione del *possesso* del bene all'acquirente (n. 4). Anche questa norma è in sintonia con la disposizione che disciplina la circolazione dei beni mobili, che nella fattispecie è l'art. 1153 c.c.

bb) Stesso criterio, per cui l'antiorità rispetto al pignoramento va pretesa per le formalità che regolano i conflitti con i terzi, si ha anche nelle situazioni previste dall'art. 2915 ss. c.c.

In tale ottica ad esempio, gli atti che importano *vincoli di indisponibilità* sui beni pignorati (ad es. la costituzione su di essi di un fondo patrimoniale, che ai sensi dell'art. 170 c.c. limita il loro assoggettamento all'esecuzione per i soli debiti contratti nell'interesse della famiglia) possono prevalere sul pignoramento solo se trascritti anteriormente al pignoramento (se riguardano beni immobili o beni mobili registrati) o se risultano da atto di data certa anteriore al pignoramento (negli altri casi): art. 2915, primo comma, c.c. Tali formalità, pur se anteriori al pignoramento, non sono però sufficienti per l'opponibilità del vincolo al pignoramento, richiedendosi per i vincoli di natura familiare anche l'*annotazione* nei registri dello stato civile anteriore al pignoramento.

*Vincoli di
indisponibilità*

Analogamente, gli effetti delle *domande giudiziali* volte a sottrarre processualmente all'esecuzione i beni pignorati, prevalgono sulla procedura esecutiva solo se trascritte anteriormente a quest'ultima (art. 2915, secondo comma, c.c.). Ad es. una domanda di risoluzione di una vendita immobiliare, il cui accoglimento può comportare la restituzione al venditore del bene sui cui è caduto il pignoramento effettuato contro l'esecutato acquirente, può avere l'effetto di sottrarre il bene alla procedura, solo se trascritta ai sensi dell'art. 2652, n. 1, c.c. anteriormente ad essa.

*Domande
giudiziali*

bc) Proseguendo in questa disamina, troviamo l'art. 2916 c.c., che applica il criterio testé indicato ai *diritti di garanzia* sui beni pignorati, dei quali «*non si tiene conto*» in sede di distribuzione, qualora trattandosi di *ipoteche* (anche giudiziali) siano state *iscritte* dopo il pignoramento (n. 1) o trattandosi di *privilegi* per la cui efficacia la legge richiede l'iscrizione, siano stati *iscritti* dopo il pignoramento (n. 2) o riguardino *crediti sorti dopo il pignoramento*, negli altri casi (n. 3).

*Diritti di
garanzia*

Il mutamento di terminologia dato dal fatto che nell'art. 2916 c.c. non si usa più il termine di «inefficacia» dell'atto rispetto ai creditori, ma si dice che del diritto di garanzia «non si tiene conto», deriva dal fatto che i diritti di garanzia non operano nei rapporti di diritto sostanziale, ma solo nel campo processuale al momento della distribuzione del ricavato, onde appunto «non si tiene conto» nella distribuzione di quei diritti di garanzia che non sono opponibili al pignoramento.

bd) L'art. 2917 c.c. si occupa del pignoramento dei crediti, stabilendo che non ha effetto rispetto alla procedura esecutiva l'*estinzione del credito pignorato* «per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento». Il problema che questa norma pone, deriva dall'equivocità del termine «cause» usato per indicare gli eventi estintivi del credito: non essendo cioè chiaro se con ciò il legislatore si sia voluto riferire alla sola estinzione del credito derivante da atti giuridici (ad es. compensazione, liberazione del debito, ecc.) o anche da fatti giuridici (ad es. prescrizione del credito). Ad es. è noto come la liberazione del debito o la compensazione intervenute dopo il pignoramento, non producono effetto nei confronti dei creditori. Ma se dopo il pignoramento di un credito interviene la sua prescrizione, esso di estinguerà o anche qui si do-

*Estinzione del
credito
pignorato*

vrà dire che l'evento è inoperativo per la procedura esecutiva? Il fatto che l'art. 2917 c.c. si riferisca genericamente alle «cause» estintive del credito, potrebbe fare propendere per la seconda soluzione.

*Cessioni e
liberazioni
delle pignoni e
dei fitti*

be) L'art. 2918 c.c. riguarda le *cessioni* e le *liberazioni delle pignoni e dei fitti* (cioè dei canoni di locazione e di affitto). Nell'ipotesi che venga compiuto da parte del debitore un atto estintivo del canone di locazione o di affitto di un bene e poi intervenga il pignoramento del canone, non è detto che l'atto estintivo debba essere necessariamente efficace. Se l'estinzione riguarda canoni da scadere per un periodo superiore ai *tre anni*, essa prevarrà sulla procedura solo se l'atto è stato *trascritto* anteriormente al pignoramento. Se l'estinzione riguarda canoni per un periodo inferiore o se trattandosi di canoni superiori a tre anni l'atto estintivo non sia stato trascritto, la legge ritiene sufficiente che l'atto abbia *data certa* anteriore al pignoramento, per prevalere su di esso. Ma l'impiego dell'atto di data certa ha una forza inferiore alla trascrizione, giacché in ogni caso non consente che l'efficacia estintiva dei canoni vada oltre *un anno* dal pignoramento.

*Tutela contro
gli atti di
disposizione
materiale*

c) Quanto sopra detto, consente di ritenere che la tutela dei creditori offerta dagli artt. 2913-2918 c.c., garantisce questi ultimi nei confronti degli atti di disposizione giuridica del bene, ma nulla può però nei confronti degli atti di *disposizione materiale* dello stesso (ad es. sottrazione, occultamento, distruzione del bene, ecc.).

Per prevenire anche pericoli di tale genere, la tutela dei creditori è assicurata attraverso due ulteriori strumenti.

Custodia

Il primo a carattere preventivo, è dato dall'istituto della *custodia* del bene. Il bene pignorato viene sottratto alla disponibilità materiale del debitore e affidato ad un custode (artt. 520, 546, 559), che può essere anche lo stesso debitore (artt. 521, primo comma e 559), il quale se investito dalla custodia continuerà a possedere ad altro titolo (di custodia, appunto) con tutte le responsabilità che ne conseguono, civili (art. 67) e penali (artt. 388, quarto comma e 388-*bis* c.p., rispettivamente per la responsabilità dolosa e colposa del custode).

*Responsabilità
penale*

Il secondo strumento, questa volta a carattere repressivo, è la *responsabilità penale ex art. 388*, terzo comma, c.p., a carico di chiunque (ivi compreso quindi l'esecutato non custode) compie dolosamente atti di disposizioni materiale volti a sottrarre il bene al pignoramento.

d) La riforma del 2015, ha intensificato la tutela dei creditori anche se il pregiudizio deriva da *atti anteriori* al pignoramento con riferimento ai quali siano *anteriori anche le formalità per renderli opponibili ai terzi* (diversamente cioè dalla previsione di cui all'art. 2914 c.c.). Il debitore infatti potrebbe tentare di disfarsi dei propri beni prima ancora del sorgere del vincolo esecutivo, come nel caso in cui egli supponga che la sua evenienza sia prossima (ad es. è stato condannato a pagare una certa somma e data la provvisoria esecuzione della sentenza, sa che quanto prima subirà un pignoramento).

In tali casi com'è noto il rimedio generale è costituito dall'azione re-

vocatoria ex art. 2901 c.c., ma il suo uso non è sempre agevole dato che essa richiede oltre alla prova del danno, anche quella della *scientia fraudis* dell'agente (o del *consilium fraudis* di entrambe le parti dell'atto, se questo è a titolo oneroso), prova che non sempre è facile fornire.

La riforma del 2015 ha introdotto in proposito l'art. 2929-*bis*, c.c., che stabilisce l'*inefficacia ipso iure* nei confronti dei creditori (e quindi senza la necessità di chiedere ed ottenere la sentenza di revoca di cui all'art. 2901 c.c.) degli *atti di alienazione a titolo gratuito* di beni immobili o mobili registrati o degli atti che creano *vincoli di indisponibilità* su tali beni compiuti prima del pignoramento, a due condizioni: 1) che gli atti siano *successivi* al sorgere del credito per il quale è stata effettuata l'esecuzione; 2) che il pignoramento sia stato trascritto entro *un anno* dalla trascrizione dell'atto (o entro l'anno sia stato effettuato l'*intervento* ex art. 499 c.p.c., se si tratta di creditori intervenienti).

La tutela non opera per i beni mobili in seguito all'art. 1153 c.c., dato che l'acquisto del possesso impedisce la rivendicazione nei confronti dell'acquirente di buona fede.

Essendo l'atto compiuto in violazione dell'art. 2929-*bis* c.c. inefficace *ipso iure*, il bene sfuggito alla procedura è immediatamente aggredibile dai creditori nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario di cui all'art. 602 c.p.c. (art. 2929-*bis*, secondo comma). Trattasi di una procedura esecutiva chiamata «espropriazione contro il terzo proprietario», che consente di agire direttamente nei confronti del terzo acquirente, (anziché nei confronti del debitore, dato che il bene non si trova più in mano sua) e che esamineremo a suo tempo (v. *infra*, cap. VIII). Sulle *opposizioni all'esecuzione* e agli *atti esecutivi* esperibili nell'espropriazione di cui all'art. 2929-*bis*, secondo comma, v. *infra* il cap. X, parag. 2.

4. L'oggetto del pignoramento

A norma dell'art. 2912 c.c., il pignoramento di un bene, estende i suoi effetti anche agli *accessori*, alle *pertinenze* e ai *frutti* dello stesso (i quali dunque cadono sotto il vincolo esecutivo in modo automatico, senza bisogno di un distinto pignoramento).

I frutti, com'è noto, ai sensi dell'art. 820 c.c. possono essere *naturali* (ad es. i frutti degli alberi) o *civili* (ad es. i canoni di locazione di un immobile). Pertanto, il pignoramento di un terreno fa cadere automaticamente sotto il vincolo esecutivo anche i frutti degli alberi, così come il pignoramento di un immobile si estende anche ai canoni di locazione che non potranno essere più percepiti dal proprietario ma vengono a fare parte (così come i frutti naturali) dell'attivo dell'esecuzione. L'effetto dura fino al momento della vendita forzata, dopo la quale dei frutti successivi (naturali e civili) beneficerà l'aggiudicatario.

Oggetto del
pignoramento

Accessori,
pertinenze,
frutti

Le pertinenze (art. 817 c.c.) sono le cose destinate in modo durevole al servizio o all'ornamento di un'altra cosa. Ad es. sono pertinenze la statua apposta in giardino o la radio estraibile di un'auto. Anch'esse cadono sotto il vincolo esecutivo per effetto del pignoramento della cosa principale.

Degli accessori la legge non parla, se non con riferimento al credito ceduto (art. 1263 c.c.). Ad ogni modo, si tratta di beni posti al servizio di una cosa principale, privi di ogni autonomia rispetto alla cosa cui accedono. Ad es. è un accessorio il libretto di circolazione dell'autovettura.

Da tenere tuttavia presente che il fatto che il pignoramento della cosa principale si estenda agli accessori, alle pertinenze e ai frutti, non esclude che pertinenze e frutti possano essere pignorati anche in modo autonomo, come si evince dagli artt. 515 e 516. Questa possibilità non esiste invece per gli accessori, attesa la rilevata mancanza di autonomia rispetto alla cosa cui accedono.

5. Pignoramento cumulativo e pignoramento successivo

*Pignoramento
cumulativo*

L'art. 493, primo comma, descrive la figura del *pignoramento cumulativo*, che si ha quando più creditori colpiscono il medesimo bene «con unico pignoramento». Trattasi dunque di *un unico pignoramento effettuato ad istanza di più creditori*. Il pignoramento è unico, per cui se esso è invalido per motivi formali (ad es. per incompetenza dell'ufficiale giudiziario), esso viene meno per tutti i creditori. Mentre invece i vizi relativi alle azioni esecutive dei singoli creditori, determinano l'invalidità del vincolo solo nei confronti del creditore a cui si riferiscono.

*Pignoramento
successivo*

Il secondo comma della norma riguarda invece il *pignoramento successivo*, che è il pignoramento che il creditore esegue su un *bene già pignorato*. Il pignoramento successivo va unito al primo ad opera del cancelliere e l'esecuzione si svolge in un unico processo (artt. 524, secondo comma e 561, secondo comma). Tuttavia qui non abbiamo un pignoramento unico, come nel caso del primo comma, ma più pignoramenti distinti. Questo spiega il significato del terzo comma, dell'art. 493, per cui ogni pignoramento «*ha effetto indipendente*» rispetto agli altri, ancorché riunito ad essi nello stesso processo, per cui qui le nullità di ordine formale riguardano solo il singolo pignoramento a cui si riferiscono.

*Effetto
indipendente
del
pignoramento
successivo*

Il pignoramento successivo determina l'ingresso di un ulteriore creditore nel processo esecutivo e dunque realizza il *concorso dei creditori*, allo stesso modo in cui lo realizza l'intervento (art. 498 ss.), che è appunto lo strumento tipico predisposto per l'attuazione del concorso.

Il motivo per cui un secondo creditore può preferire effettuare un pignoramento successivo anziché intervenire nella procedura, può essere determinato dal fatto che se cade il pignoramento originario vengono meno anche gli interventi (che sono posizioni accessorie non dotate